

CXCII.

TORNATA DI MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato De Rolland interpella il ministro delle finanze intorno alla irregolare applicazione nella provincia di Torino e segnatamente nei circondari di Ivrea e di Aosta, della legge sulla distillazione degli spiriti — Risposta del ministro delle finanze. = Osservazioni del deputato Plebano sull'ordine dei lavori parlamentari e risposta del ministro dell'interno. = Il deputato Tittoni interroga il ministro delle finanze se intenda proporre un nuovo disegno di legge per prorogare la facoltà di affrancare, secondo le norme della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato — Risposta del ministro delle finanze. = Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla Cassazione di Roma — Discorrono i deputati Massabò, Cuccia, Buttini. = Il deputato Di Blasio Vincenzo presenta la relazione sul disegno di legge per l'aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radiceua.*

La seduta comincia alle ore 2.15 pomeridiane.
De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4385. L. Faletti, presidente del Comizio agrario di Aosta, trasmette il voto espresso da quel Comizio, corredato del consenso di tutti i comuni della Valle d'Aosta, affinché sia riformata la legge 24 giugno 1888 sulla distillazione delle vinacce, e in via subordinata sia diminuita la tassa imposta dall'intendenza di finanza di Torino sulla produzione delle piccole distillerie Valdostane.

4386. Il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vercelli trasmette la deliberazione del Consiglio stesso per associarsi ai voti

espressi dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino circa il deferimento alla Cassazione di Roma di tutti gli affari penali del Regno.

Congedi.

Presidente. L'onorevole Panattoni, per motivi di famiglia, chiede un congedo di giorni 20.

(È concesso).

Svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento della seguente interpellanza:

“ I sottoscritti desiderano interpellare l'onorevole signor ministro delle finanze intorno alla

irregolare applicazione nella provincia di Torino, e segnatamente nei circondari di Ivrea e di Aosta, della legge sulla distillazione degli spiriti.

« De Rolland, Compans, Chiala, Vigna, Chiesa. »

L'onorevole De Rolland ha facoltà di parlare per isvolgere questa interpellanza.

De Rolland. Io non abuserò del tempo della Camera; ma tenendomi nei termini ristretti della interpellanza, parlerò del modo con cui dall'ufficio tecnico dell'Intendenza di Torino viene applicata la legge sulla distillazione degli spiriti.

Altra volta io ebbi a dire in quest'Aula che non di rado le leggi più che del Parlamento sembrano opera di una burocrazia che ne cambiasse il concetto e ne turbasse l'applicazione. Quello che dissi allora sono dolente di doverlo ripetere oggi. I fatti e le cifre confermeranno la mia asserzione.

Nel Piemonte, e segnatamente nella provincia di Torino, e più particolarmente nei circondari di Ivrea e di Aosta, prima della promulgazione della legge 24 giugno 1888, il prodotto dei lambicchi delle piccole distillerie private, delle distillerie agricole, era stato accertato dalla Intendenza, e accettato dai proprietari; e la legge non contenendo disposizione alcuna relativa ad una nuova revisione della potenzialità dei lambicchi, quale era stata precedentemente concordata, doveva essere rispettata; ed in ogni caso non poteva esser mutata senza un nuovo preliminare esperimento, indispensabile a tener conto dei numerosi elementi della maggiore o minore produttività, come di leggeri s'intende, e come d'altronde prescrive la legge. L'ufficio tecnico invece, sostituendo la presunzione al fatto ed alla legge, decise di sua arbitrio che quei lambicchi sono capaci di sei o sette riempimenti al giorno, mentre in realtà difficilmente sono suscettibili di due; e prendendo a base, anzichè la quantità distillata, il numero dei riempimenti, lo duplicò, lo triplicò, deliberando una tassa che varia tra le lire 16 e le lire 45 per ogni distillazione, per ogni lambicco, e per ogni giorno.

Di guisa che il recipiente, il quale distilli sette od otto litri di acquavite al giorno a 35 o 45 gradi, che è la media di questi lambicchi ancora primitivi, e tutti a lento fuoco, deve pagare per un giorno 27 o 30 lire; e questo, ora che le uve percosperate sono poverissime di sostanze zuccherose, ed i residui in vinacce di vitigni americani poco ricchi in alcool, la tassa dell'anno scorso (oggi triplicata) sarebbe straordinariamente grave.

Gli effetti, facilmente prevedibili, di questa autoritaria disposizione non si fecero aspettare; ed i moltissimi proprietari ai quali fu tolto, non so con quanta giustizia, il diritto di distillare con esenzione di tassa sino a mezzo ettolitro, concedendo loro soltanto un meschino ed insufficiente abbuono, messi nell'impossibilità di utilizzare le loro vinacce, hanno pressochè tutti dovuto sospendere le distillazioni, in attesa di un provvedimento che non sia, come il presente, una proibizione, che sopprima ad un tempo il prodotto economico ed il prodotto finanziario; e così, o signori, mentre, persuasa delle inesorabili esigenze del bilancio, la Camera vota tasse sopra tasse, nelle provincie gli agenti del Governo ne rendono impossibile l'esazione, esagerandone l'ammontare, e costringendo i proprietari delle materie imponibili a distruggerle con le loro proprie mani.

Nel circondario di Aosta, il proprietario di un lambicco di mole superiore, avendo ottenuto di poter distillare sotto sorveglianza permanente, non potè fare che quattro riempimenti in 24 ore; e la operazione avendo avuto luogo a fuoco vivo, si ebbe un'acquavite imbevibile.

Ora, se gli accertamenti recenti, conformi nei risultati ai precedenti, hanno dimostrato ad evidenza che un lambicco doppio degli altri tutt'al più può assicurare 4 riempimenti, con pessimo prodotto, con quale criterio, e con quale giustizia, si viene a portare a 6, a 7 la produttività degli altri lambicchi di metà inferiori in capacità? E si noti, o signori, che ove la tassa non fosse così tormentata, l'erario se ne vantaggerebbe grandemente: difatti, essendo la quantità distillata che deve essere tassata, e non il numero dei riempimenti, se l'amministrazione si contentasse, con intelligente oculatezza, di ritirare in quattro giorni la somma che vuole incassare in 24 ore, provvederebbe assai meglio agli interessi della finanza, essendo conosciuto che le vinaccie distillate lentamente danno una qualità ed una quantità molto superiore a quelle la cui distillazione è affrettata.

Non si tratta, signori, di interessi di poco momento; si tratta di prodotti di un'importanza grandissima. Sono parecchie migliaia di lambicchi (nel solo circondario di Aosta oltrepassano i 2000) forzatamente chiusi; diverse migliaia di ettolitri d'acquavite perduti; milioni di lire tolte all'economia nazionale, alla piccola proprietà da noi cotanto impoverita. La disposizione dracomaniana dell'intendenza di finanza non solo è una diminuzione del prodotto, ma una distruzione addirittura. E così i lamenti sono generali, le popolazioni agitate, i comizi agrari e ben cinquan-

ta cinque Giunte municipali domandano d'urgenza un provvedimento, come la Camera ha udito dalla petizione, il cui sunto è stato letto al principio della seduta; ed il Consiglio provinciale di Torino, all'unanimità, si fa interprete della situazione anormale.

L'onorevole ministro delle finanze mi dirà forse che il proprietario, il quale trova esagerata la tassa giornaliera postagli dall'amministrazione, può ricorrere e chiedere che con regolare esperimento sia accertata la potenzialità del suo lambiccio. Ma, prescindendo dalle moleste ed interminabili formalità, che tante volte da noi inceppano lo sviluppo della vita economica del paese, prescindendo dal fatto che il ricorso non sanerebbe le illegalità commesse, tutti sappiamo che nei momenti gravissimi della crisi che attraversa il paese, momenti non lieti certo per la finanza, e tristissimi per l'industria e l'agricoltura, i piccoli proprietari assolutamente non hanno la somma di 100 lire loro richiesta dalla legge per fare accogliere il ricorso; e quindi, questi disgraziati non potendo nè distillare nè ricorrere, debbono rinunciare all'utile dei loro prodotti, e, anzichè far dell'acquavite, preferiscono disperdere le vinacce e farne del letame. I piccoli proprietari non vogliono sottrarsi all'azione della legge; vogliono pagare la tassa, ma non la vogliono pagare triplicata. Vogliono osservare la legge, ma che i loro diritti sieno tutelati.

Le popolazioni quindi del Piemonte, e segnatamente, come dissi, della provincia di Torino, ed in particolare dei circondari d'Aosta e d'Ivrea, chiedono che, per quanto concerne le distillerie agricole, le piccole distillerie dei privati, la legge sia riformata con criteri più conformi all'equità; ed intanto, che la tassa arbitrariamente messa da quell'intendenza di finanza sia d'urgenza riveduta e ridotta alle sue giuste proporzioni.

Io sono certo che l'onorevole ministro Magliani mi sarà grato di avergli indicato eccessi che certo non conosceva, e che si affretterà di reprimere.

Aspetto con fiducia la risposta, e spero che la sua sarà una parola di giustizia e di riparazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. L'onorevole deputato De Rolland, a nome suo e di altri egregi suoi colleghi, non si duole della nuova legge sulla tassa degli spiriti, ma lamenta il modo col quale essa viene applicata nei circondari di Ivrea e di Aosta alle piccole distillerie agrarie. Si tratta, o signori, di una questione di

indole assolutamente tecnica, si tratta cioè di vedere se gli alambicchi che si adoperano per la distillazione delle vinacce in quei paesi sono capaci di 2 cotte al giorno oppure di 7 e anche di 9, come pretendono alcuni. L'ingegnere governativo ha accertato il prodotto secondo la potenzialità degli alambicchi calcolando una media, mi pare, di 5 o 7 cotte per giorno.

I proprietari si lamentano. Evidentemente la legge dà il rimedio. I distillatori i quali si credono aggravati da un accertamento eccessivo dall'agente finanziario (accertamento che nel caso attuale è convalidato anche dall'ufficio tecnico di Torino) possono ricorrere al Comitato provinciale di 3 ingegneri, i quali sono eletti, come sa l'onorevole De Rolland, da una Commissione composta del presidente del tribunale civile, del prefetto e dell'intendente di finanza.

E se non sono contenti del deliberato del comitato provinciale, possono ricorrere a un comitato centrale presso il Ministero delle finanze, il quale si compone di quattro membri, due delegati dal ministro delle finanze, uno dal ministro di agricoltura, industria e commercio e il quarto dal Consiglio dell'agricoltura. Non mancano dunque le garanzie, non mancano i rimedi che la legge offre ai contribuenti, affinché si accerti secondo verità e giustizia l'imposta che debbono pagare.

Però io prendo in considerazione i fatti esposti dall'onorevole De Rolland.

Si tratta di un grande numero di piccole distillerie agrarie, di circa due mila, le quali per presentare il ricorso dovrebbero fare un deposito di 100 lire ognuna.

Non sono in grado di farlo.

E poi un migliaio e forse più di ricorsi inabrazzerrebbero e l'industria e l'amministrazione.

Onde è che, desideroso come io sono, che la giustizia sia fatta, e che non siano tormentate indebitamente queste piccole industrie, io mi propongo di spedire sul luogo un ispettore, perchè esamini i fatti e nel tempo stesso ordini che siano fatti nuovi esperimenti, sulla base dei quali si possa o rettificare o confermare il giudizio dato dall'ufficio tecnico di Torino. Insomma quello che posso fare per soddisfare ai voti di questi distillatori, dei quali si è reso eloquente e benemerito interprete l'onorevole De Rolland, si è quello di sostituire il procedimento ex-ufficio dell'amministrazione, al procedimento di ricorso.

Io spero che l'onorevole De Rolland potrà essere soddisfatto di questa mia dichiarazione e dell'impegno che io prendo.

Presidente. Onorevole De Rolland, ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

De Rolland. L'onorevole ministro essendosi compiaciuto di dichiarare che intanto provvederà con sollecitudine affinchè sia riveduta la tassa e ridotta alle sue giuste proporzioni, io mi dichiaro soddisfatto per ora, e credo di poter fare uguale dichiarazione a nome dei miei colleghi.

Prendo quindi atto di queste dichiarazioni e ringrazio l'onorevole ministro.

Presidente. Così rimane esaurita la interpellanza dell'onorevole De Rolland.

Plebano. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Plebano. Alcuni giorni fa, presentai una domanda d'interpellanza agli onorevoli ministri delle finanze e dell'interno.

Credo di non andare errato affermando essere nel nostro regolamento una disposizione per cui i ministri sono invitati a dire, non più tardi di 24 ore, se intendano o no di rispondere alle interpellanze presentate.

Sono già scorsi 4 o 5 giorni, e non ho avuto risposta alcuna quanto alla interpellanza mia.

So bene che l'onorevole ministro dell'interno è occupato al Senato e non poteva quindi nei giorni passati esser alla Camera; ma mi pare che sarebbe stato possibile che l'onorevole ministro delle finanze si concertasse coll'onorevole ministro dell'interno, e favorisse dichiarar qui se e quando intenda rispondere. Non essendo ciò stato fatto, rivolgo questa preghiera all'onorevole ministro delle finanze, sperando che almeno nella seduta di domani potrà dirmi le sue deliberazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Non omisi di riferire all'onorevole presidente del Consiglio la interpellanza annunciata dall'onorevole Plebano. Ma l'onorevole Plebano, com'egli stesso ha detto testè, sa bene che il presidente del Consiglio non può essere presente alla Camera perchè è impegnato in una gravissima discussione al Senato, e non ha quindi potuto dichiarare se e quando potrà rispondere alla interpellanza. Prendo però impegno di rammentare all'onorevole presidente del Consiglio l'obbligo che abbiamo per il regolamento di dare una risposta; e confido che domani stesso egli potrà dichiarare se e quando risponderà.

Plebano. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, ieri comunicai alla Camera la seguente domanda d'interrogazione dell'onorevole Tittoni:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze se intenda proporre un nuovo disegno di legge per prorogare la facoltà di affrancare, secondo le norme della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato. ”

La prego ora di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

Magliani, ministro delle finanze. Anche subito, se trattasi di una semplice interrogazione.

Presidente. Se la Camera lo consente, do la facoltà di parlare all'onorevole Tittoni per svolgere la sua interrogazione.

L'onorevole Tittoni ha facoltà di parlare.

Tittoni. Non debbo che chiarire brevemente i termini della interrogazione presentata alla Presidenza.

Nel dicembre 1887, quando fu discussa dalla Camera la proroga, limitata ad un anno, di affrancare secondo le norme della legge 29 gennaio 1880 i canoni, censi, livelli ed altre prestazioni dovute al demanio dello Stato, non mancarono proposte perchè questa proroga fosse estesa almeno a due anni.

L'onorevole ministro, pur mantenendo il disegno di legge nei termini nei quali l'aveva presentato, si dichiarò non alieno dall'escogitare nuovi provvedimenti, quando la proroga di un anno fosse riuscita inefficace.

Ora, senza che io lo dimostri, credo che l'onorevole ministro consentirà che l'efficacia fu soltanto parziale, e perciò mi permetto di raccomandargli di studiare i provvedimenti ai quali alludeva nel suo discorso. Intanto lo pregherei di presentare una nuova legge di proroga, o almeno di voler dare assicurazione che le rendite e le prestazioni in questione non saranno vendute o cedute, affinchè ai debitori non sia tolta la facoltà di affrancarle a termini della legge 19 gennaio 1880, e con vantaggio loro, e con vantaggio dello Stato, al quale credo interessi molto di liberarsi una buona volta da questo patrimonio livellare.

Con queste parole io ho reso pienamente ragione della mia interrogazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Rispondo bre-

vemento, ma chiaramente all'interrogazione dell'onorevole Tittoni.

Io credo che non sia conveniente di prorogare ancora il termine che definitivamente fu prorogato con l'ultima legge. Nel tempo stesso però dichiaro che, viste le condizioni certamente non migliori dell'agricoltura, visto in generale un certo stato di depressione delle condizioni economiche del paese, credo necessario di soprassedere da qualunque procedimento di vendita dei fondi soggetti alle prestazioni, almeno per un anno, cioè almeno per tutto l'anno 1889. Sicchè durante questo anno e l'amministrazione del demanio dello Stato, e credo anche, l'amministrazione del Fondo pel culto, anzi certamente, anche l'amministrazione del Fondo pel culto, manterranno le cose nello *status quo*, secondo il quale i privati potranno affrancare con le facilitazioni concesse, dalla legge che si tratterebbe di prorogare e lo Stato si asterrà dal vendere. Frattanto nel corso dell'anno si potranno fare altri studi ed escogitare altri provvedimenti per rendere più efficace l'azione della legge.

Credo che l'onorevole Tittoni possa essere soddisfatto di questa mia risposta.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Tittoni.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla trattazione degli affari penali nella Cassazione di Roma.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Deferralimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali.

Procedendo nella discussione generale, spetta di parlare all'onorevole Massabò che piglia il luogo dell'onorevole Baccelli Augusto.

Massabò. Onorevoli colleghi, io ho ascoltato religiosamente ieri l'eloquente arringa dell'onorevole collega Rosano contro l'attuale disegno di legge. Per quanto io abbia dovuto ammirare, come sempre, il prestigio della sua parola affascinante, pure la stessa non riuscì a scuotere la saldezza dei miei convincimenti.

Io mi studierò, il più brevemente che sia possibile, di rispondere agli argomenti che egli ha svolto per sostenere il suo assunto, sorvolando sopra quelli che mi sembrano estranei alla gravità e dignità dell'argomento.

Le sue argomentazioni, se le ho bene afferrate, si possono ridurre a tre ordini distinti:

1. Egli ha oppugnato il concetto fondamentale, che presiede all'attuale disegno di legge, ed

ha pur criticato il procedimento seguito nella riforma dell'ordinamento giudiziario;

2. Ha combattuto il progetto per vizi intrinseci;

3. L'ha combattuto sotto il rispetto dell'interesse politico.

Sotto il primo aspetto, l'onorevole Rosano lamentava che nell'attuale disegno di legge manchi un concetto direttivo, ed anzi egli l'ha così definito: « nessuno dei problemi che si connettono con l'arduo ed importante tema dell'assetto definitivo della suprema magistratura è stato risolto e tutto si riduce ad un semplice e violento spostamento delle quattro antiche sedi di Cassazione penale, fatto a beneficio dell'ultima nata, della Cassazione di Roma. »

Or bene, quest'appunto non è fondato. L'odierno disegno di legge risolve definitivamente il problema del riordinamento della Suprema Magistratura per quanto ha tratto alle materie penali, e pur lasciando impregiudicata la questione in quanto riguarda le materie civili, segna un passo decisivo nel cammino dell'unificazione. Nè queste riforme possono dirsi fatte inconsultamente; esse sono informate ad un concetto direttivo, savio e pratico ad un tempo, al sistema cioè dell'unificazione graduale, dell'unificazione progressiva, coordinata sempre all'importanza dello scopo.

Questo sistema può aver dei difetti, ma, a parer mio, ha non pochi pregi. Esso primieramente è confortato dal suffragio dell'esperienza; fine dalla costituzione del regno d'Italia si è avvertita la necessità di risolvere il problema dell'ordinamento della suprema magistratura del regno, siccome quella che è indissolubilmente collegata con l'unificazione legislativa, giacchè ognun sente che sarebbe nullo o scarso, il beneficio dell'unità della legge, se essa fosse abbandonata alla varietà e al disordine delle interpretazioni.

Se quest'aspirazione costante che dal 1861 in poi formò il tormento e lo studio degli uomini insigni ed illustri giuristi, e che hanno retto il portafoglio di grazia e giustizia, non ha potuto essere tradotta in atto, si è appunto perchè gli stessi vollero affrontare il problema, nella sua integrità, nella sua complessività. Quindi, tutti quanti i tentativi di riforme organiche, di riforme complesse in relazione all'ordinamento della suprema magistratura del regno a cui si riferiscono i ben noti progetti del Tecchio, del De Filippo, del Raeli, del De Falco e dei Vigliani non furon coronati da verun risulamento.

Di fronte all'inanità di questi tentativi una Commissione parlamentare autorevolissima per le

persone onerande che la componevano, fra cui il Pisanelli, il Mancini, il Villa, il Varè, il Mosca, il Piroli, essendo stata chiamata ad esaminare una proposta diretta a soddisfare un bisogno transitorio di servizio presso le Corti di cassazione di Torino e di Palermo, presso cui eravi un cumulo straordinario di affari arretrati, rivolse i suoi studi ad un più vasto orizzonte e gettò le basi, di concerto col ministro Vigliani, della legge del 1875, che istituiva le sezioni della Cassazione di Roma non solo con la competenza ordinaria in un dato territorio, ma con competenza speciale ed esclusiva in tutto lo Stato per una serie di materie attinenti all'ordine pubblico, quali sono quelle relative alle imposte, all'Asse ecclesiastico ed alla materia elettorale. In tal modo si costituì il primo nucleo della Suprema unica magistratura centrale, e il problema risolto nel 1875 coll'attribuire alla Cassazione di Roma la competenza speciale per le materie attinenti all'ordine pubblico, fu il punto di partenza di una serie di riforme, il di cui concetto si può riassumere così: posta in fatto la pluralità d'una magistratura suprema che per la sua essenza dovrebbe essere unica, in qual modo debbasi provvedere per togliere od almeno diminuire gli inconvenienti della pluralità. E così prevalse il concetto delle riforme graduali e progressive, di cui, dopo la legge del 1875, si ebbe una nuova affermazione nella legge 31 marzo 1877, la quale, nel mentre rivendicò al potere giudiziario la decisione dei conflitti d'attribuzione di cui prima d'allora era giudice supremo il Consiglio di Stato, ha investito la Corte di cassazione di Roma della giurisdizione per decidere non solo i conflitti d'attribuzione, ma ben anco ogni questione di competenza, ogni questione di conflitto fra le autorità giudiziarie. In tal modo la Suprema Corte di Roma non solo assunse una posizione privilegiata in confronto delle altre Corti sorelle essendo investita di giurisdizione suprema in materia di conflitti, ma fu innalzata al grado di Corte veramente suprema essendo stata posta custode dei limiti delle attribuzioni del potere giudiziario. E con ciò si fece un nuovo e più deciso passo in questo sistema delle riforme graduali.

E questo sistema, oltre all'avere questi precedenti autorevoli; oltre all'avere il suffragio della esperienza; è confortato anche dalla logica del diritto: dappoichè, in tema di ordinamento giudiziario, bisogna scernere, bisogna distinguere quelle materie le quali più direttamente interessano l'ordine pubblico, e nelle quali è più sentito il bisogno della uniformità di risoluzioni giuri-

diche, da quelle che più direttamente interessano l'ordine privato, e nelle quali, se può per avventura esser desiderabile questa uniformità, la mancanza di questa non produce quelle conseguenze deplorabili e quegli scandali che spesso si manifestano, quando si tratta di materie d'ordine pubblico. Fra queste materie primeggia, tiene il primissimo luogo quella della materia penale, perchè ognuno di noi sente come la coscienza pubblica sarebbe grandemente scossa, sarebbe grandemente perturbata, se ciò che viene definito reato e punito in una regione potesse per avventura andare impunito in un'altra per effetto di una disforme interpretazione a darsi alla legge.

Quindi è che quando cessò la difformità della legge in questa parte nobilissima del diritto, quando si ottenne, e noi oramai siamo vicini alla meta, l'unificazione nel campo del diritto penale, sorse naturale e legittimo il desiderio, ed il bisogno di accompagnare quest'importantissima riforma con quella che deve esserne il necessario complemento, allo scopo di mantenere l'integrità del pensiero legislativo di questo futuro Codice contro un doppio pericolo, contro il pericolo della possibile dissonanza in fatto d'interpretazione, e contro la prepotente influenza delle consuetudini e delle tradizioni locali, sulle rovine delle quali il Codice si è edificato: pericoli resi più gravi dalla coesistenza di cinque collegi educati a diverse scuole e posti in mezzo all'ambiente di queste consuetudini e tradizioni.

Queste considerazioni ho creduto conveniente di premettere per dimostrare che la riforma a noi presentata è graduale, progressiva e coordinata ad uno scopo elevatissimo di pubblico interesse.

Nè s'obbietti che ad ogni modo la riforma sarebbe parziale, e che questa potrebbe prendere di mira soltanto un aspetto dell'arduo tema, vulnerando i principii fondamentali che successivamente potrebbero essere adottati nella riforma generale e che quest'indagine fondamentale non vuol essere prevenuta da una legge parziale, informata all'uno piuttosto che all'altro dei diversi concetti non per anco discussi con la dovuta maturità, imperocchè è nota la profonda differenza che intercede fra la materia penale e la civile, per ciò che concerne l'ordinamento della suprema magistratura.

A tutti voi è noto che, quando si tratta di provvedere all'ordinamento e alla riforma del supremo magistrato in ciò che si attiene all'ordine civile, noi ci troviamo in presenza di due scuole: la scuola, cioè, di coloro che sostengono

il miglior sistema essere quello dell'unica Cassazione anche per la materia civile, e la scuola di quelli che, ispirandosi alle tradizioni italiane, vorrebbero invece introdotto il sistema della terza istanza, quel sistema, cioè, per cui si risolve ad un tempo la questione di diritto e quella di fatto.

Quelle scuole si contendono vivamente il campo; e ne è una prova, la relazione presentata dall'onorevole Righi nel 1884, in cui, non ostante l'autorevolissimo voto del Senato del regno, che dopo lunga e dotta discussione si era pronunciato a favore della Cassazione venne propugnato il sistema della terza istanza, come il più appropriato per la risoluzione delle civili questioni. Sarebbe quindi stato impolitico e imprudente il voler risolvere ad un tratto una questione sulla quale le divergenze sono tanto gravi.

E non basta ancora: dall'attrito di questi due sistemi opposti in materia civile nè è sorto un terzo intermedio, eclettico, quello, cioè, che fu chiamato della Corte suprema di giustizia, di quella Corte, cioè, la quale, mentre provvede alla risoluzione delle questioni di diritto, partecipa poi della terza istanza in quanto applica da sè il diritto al fatto.

Un tipo di questo sistema intermedio noi lo abbiamo nella Corte di giustizia quale era delineata nel progetto presentato dal ministro Vignani a questa Camera il 18 marzo 1875.

Quindi non due, ma tre scuole diverse abbiamo in Italia, le quali mirano a risolvere in diversa guisa il problema del riordinamento della suprema magistratura in ciò che si attiene al campo civile.

Invece, o signori, nessuna divergenza, nessuna discordia si manifesta per ciò che si attiene al supremo magistrato nel campo penale; perocchè, per quanto il tema sia stato ampiamente discusso nella dottrina e nelle Assemblee legislative, tutti, anche i più ferventi apostoli del sistema della terza istanza hanno dovuto riconoscere che nei procedimenti penali, informati al principio dell'oralità, del convincimento morale, il sistema della terza istanza non è concepibile, perchè non è possibile fare il riesame della causa che si svolge tutta all'udienza; mentre nel procedimento civile la prova scaturisce sempre dall'esame di documenti ed anche quando risulta dalla prova orale essa viene consacrata nel processo verbale. Quindi se la doppia conferma, che è il sustrato della terza istanza, è concepibile in materia ci-

vile, non si adatta alle forme del procedimento penale.

Anzi in questo vi ha una scuola la quale, ispirandosi appunto al culto dell'oralità vorrebbe perfino respinto e bandito il sistema dell'appello, perchè, per quanto le risultanze di un dibattimento siano stenografate in un verbale, non è possibile riprodurre in esso le impressioni che si provano all'udienza, quelle impressioni le quali servono a determinare il convincimento del giudice. E di questa scuola si è reso interprete anche l'altro giorno l'onorevole Cuccia, allorquando asseriva che la tendenza odierna propende per la soppressione dell'appello in tema correzionale.

Ora se havvi questa profonda divergenza di scuole, questa profonda disparità tra il sistema dell'istruttoria in materia penale e quello che vige in materia civile, ben a ragione l'onorevole ministro non volle amalgamare e confondere insieme la riforma della magistratura, in ciò che si attiene al sistema civile con quella che riguarda il procedimento penale e si è limitato a provvedere a quest'ultima che è al disopra di ogni controversia, e che s'impondeva per la necessità di proteggere l'autorità del futuro Codice penale contro il pericolo delle interpretazioni disformi consigliate da tradizioni, da consuetudini delle precedenti legislazioni.

Quindi voi vedete che il rimprovero fatto all'onorevole ministro di non aver risolto per intero il problema giudiziario non è meritato. Molto più che, in una via piuttosto che in una altra, bisognerebbe mutare i nostri congegni, i nostri procedimenti civili e penali, inquantochè se si adottasse il sistema della terza istanza, bisognerebbe fare radicali e profonde modificazioni nel Codice di procedura, ed altre ne occorrerebbero, anche quando si adottasse quello della Cassazione, che l'esperienza ha additato come necessarie per renderlo più pratico e meno teoretico. In presenza di questo cumulo di difficoltà e di questioni, a prescindere anche dall'esistente che sempre esistenti interessi locali, voi ben vedete come sia stato ben provvido ed accorto l'onorevole ministro quando si è attenuto alla via tracciata dai suoi predecessori, quella, cioè, di procedere nel sistema delle riforme coordinandole progressivamente alla importanza dello scopo che si deve raggiungere; il che dimostra che non empirico, ma pratico e razionale ad un tempo è il sistema seguito dall'onorevole ministro.

Ma questa riforma, esaminata intrinsecamente, offre il campo a tutti quegli inconvenienti, che

vengono denunciati dagli oppositori e manifestati qui ieri dall'onorevole Rosano?

Egli ha premesso che non era sentito il bisogno di un'unica magistratura suprema, dappoichè il dissidio fra le nostre cinque Corti regolatrici, a proposito della interpretazione delle leggi, non è poi così grave e così esteso come taluni lo pensano: e citò qui una monografia dell'illustre senatore Paoli d'onde si rileva che le questioni sulle quali le diverse Corti supreme trovansi discordi si riducono a poche.

Ma l'onorevole Rosano ha obliato che la monografia del senatore Paoli è stata scritta nel 1871 o nel 1872, e che il senatore Paoli si limitò a rilevare quelle che erano allora le principali divergenze nel campo della giurisprudenza; mentre molte e molte altre se ne presentano, come allora, e si manifestarono poi, e basterebbe a darne un saggio la lettura dei rapporti che annualmente pubblicano i procuratori generali.

Io non intendo convertire l'assemblea in un aula giudiziaria per dimostrare come siano numerose e gravi le divergenze delle varie Corti nel campo penale. Ma, pur supponendo che il dissidio sia meno grave di quello che è realmente, osservo che il legislatore deve proporsi un fine più elevato di quello di appianare i dissidii; quello cioè, di mettere al coperto la legislazione dai pericoli delle fluttuanti interpretazioni cui si rimarrebbe indubbiamente esposti perdurando nel sistema vigente.

Infatti è nella natura umana, disputare e dissentire; l'oscurità, l'imperfezione di testo delle leggi, i principj diversi, la scuola diversa a cui uno è educato, faranno sì che in tutti i dibattiti giudiziari si manifesterà sempre la lotta fra la lettera e lo spirito della legge, tra lo *strictum ius* e la mite equità, fra la tirannia della forma e la sovranità del diritto; onde una fonte perenne di discrepanze d'ogni maniera, cui non si può contrapporre altro freno, che quello dell'autorità moderatrice d'un unico supremo collegio. Una la legge, una la giurisdizione, uno l'interprete; questo è l'ideale della scienza.

Ma qui incaizzano i miei oppositori e dicono: e questo vostro ideale sarà raggiunto col sistema dell'unica Cassazione? L'onorevole Rosano ha detto che, per garantire l'uniformità della giurisprudenza, bisognerebbe adottare il contatore meccanico. Già il Bentham aveva detto che a garantire l'uniformità dell'interpretazione si richiedeva un giudice unico ed un giudice immortale, ed altri aveva soggiunto, scherzando sopra questo tema, che il cervello di questo giudice unico ed immor-

tale avrebbe dovuto essere tetragono alle scosse del progresso per resistere al movimento della giurisprudenza; dunque il contatore meccanico dell'onorevole Rosano non è che un nuovo artificio per scuotere quella che si chiama unità di giurisprudenza; per la quale noi intendiamo quella certa stabilità, quella serie di massime conformi che si stabiliscono sotto l'ispirazione d'un unico magistrato supremo e che forma quella che i giuriconsulti romani appellavano *rerum perpetuo similiter judicatarum auctoritas*. In tal guisa soltanto può ottenersi quell'uniformità relativa, quello che i Romani appellavano *jus receptum*, e che non può ottenersi quando l'interpretazione è affidata a cinque diversi collegi, in ambienti diversi, educati a scuole diverse; perchè i collegi bene spesso rispecchiano le tendenze della scuola; onde fu detto che tale è la curia, tale è il tribunale.

D'altronde siamo logici. Se l'unità della giurisprudenza non si potrà conseguire con una Corte unica, molto meno si potrà conseguire con cinque Corti Supreme; quindi lo sconcio che voi lamentate crescerà in ragione diretta del numero delle Corti. Nè mi venite a dire, che noi vogliamo la cristallizzazione, l'immobilità del diritto. Nonostante, o signori, l'autoritarismo delle Corti di cassazione, il diritto non si immobilizza, perchè esso vive la vita quotidiana, è agitato da continui bisogni, e la critica assidua della scienza e gli interessi delle parti, tutto questo lavoro ed attrito che si sviluppa nella vita giuridica, è uno stimolo che permette mai al pensiero di cristallizzarsi ed è una molla potente per il progresso della giurisprudenza, che richiede l'*unità* e la *varietà*; l'*unità*, che nasce dalla potente ispirazione della Corte regolatrice; la *varietà*, ch'è l'effetto inevitabile della libera azione delle magistrature inferiori.

Quando la interpretazione della legge è lasciata a dugento e più collegi giudiziari i quali vivono, dirò così, in contatto con la vita quotidiana, che si rinnova e trasforma incessantemente avrete sempre la varietà, varietà che deve esser corretta dall'unico supremo Collegio per avere quel temperamento armonico di forze, ossia la forza centripeta, come disse un elegante scrittore, che si manifesta nel supremo Collegio; e la forza centrifuga che si sviluppa nei diversi tribunali disseminati per tutto il paese.

Per ciò l'immobilità che voi temete, non si è verificata mai neppure in Francia, dove pure avete questo sistema di Cassazione. Gli stessi pentimenti, che si rimproverano alla Cassazione per dedurne ch'essa mal provvede all'uniformità

della giurisprudenza, sono documento irrefragabile di questa forza di resistenza, la quale, quando è raccomandata a serie ragioni, finisce per imporsi anche ai supremi Collegi; assicurando il progresso del diritto.

Col sistema dell'unità che noi propugniamo saranno però possibili le difformità successive, ma non si verificherà mai lo sconcio della difformità simultanea, che è quella che offende il senso morale, perchè la difformità successiva accusa uno studio migliore della questione, ed è sintomo di progresso, mentre la difformità simultanea è quella che crea lo scandalo, lo scisma giudiziario che perturba la coscienza giuridica del paese.

Ma, dicono inoltre i nostri avversari, dato pure che questo risultato si possa conseguire, mercè l'istituto della Cassazione unica, potrete voi raggiungerlo, quando il nuovo ordinamento richiede una Cassazione multipla in Roma? Quando le esigenze del servizio richiedono che vi siano due sezioni, divise in due sottosezioni, e quindi quattro sezioni?

Rispondo a questa speciosa obiezione coll'osservare che anzitutto tra le sezioni e le sottosezioni è possibile la separazione delle materie.

Nel progetto si accenna che ad una sezione saranno assegnate le materie delle sentenze che si riferiscono allo stadio istruttorio, e all'altra sezione quelle che riguardino lo stadio contraddittorio del giudizio. E dato pure che tanto nello stadio istruttorio, quanto nello stadio contraddittorio sorgano quistioni identiche, sarà più facile l'accordo, quando si tratti di un collegio unico, posto sotto la direzione di un solo capo. Dappoichè potremo forse avere oscillazioni, fluttuazioni, ma alla perfine avremo una giurisprudenza prevalente, che sarà di guida alla pratica, mentre invece quando vi trovate di fronte a più Corti ugualmente supreme, ugualmente interpreti della verità giuridica, spesso avviene che il dissidio sia inconciliabile. Perchè o la fermezza delle proprie convinzioni, o lo spirito di corpo, che pur troppo influisce sull'umana natura, sono altrettanti ostacoli a che si ceda da una parte o dall'altra; onde vediamo le Corti difendere sempre ad oltranza il proprio assunto, e perpetuarsi i conflitti.

Nè sono queste ipotesi fantastiche. Ne abbiamo avuto un esempio nella celebre quistione della prescrizione.

È questione assai dibattuta in materia penale se la prescrizione si debba misurare dal titolo della imputazione, o dalla pena inflitta.

Quanto la divergenza su questo punto abbia

perturbato la coscienza pubblica ve lo prova la famosa questione Cipriani.

Ora questi scandali giudiziari, o signori, non sono possibili allorquando voi avete un collegio unico, poichè potrà esservi una momentanea divergenza, ma alla fine la corrente vera si determinerà, e questa avrà la prevalenza.

D'altra parte, quando avete un collegio unico sono possibili temperamenti per comporre le divergenze. Il Pescatore, nel suo aureo libro *Filosofia e Dottrine giuridiche* — e il Vigliani col suo progetto sulla costituzione della Corte suprema di giustizia, hanno suggerito un temperamento efficace e pratico per togliere i dissidi che possano manifestarsi fra le diverse sezioni di una medesima Corte. Entrambi proponevano che non appena si manifesti il dissidio, tutte le sezioni convocate in assemblea generale dovessero dichiarare quale delle due sezioni abbia meglio interpretato sul punto controverso il pensiero della Corte intiera e a questa sezione fossero di diritto devolute e dovessero di fatto essere assegnate per l'avvenire tutte le controversie consimili.

Una grave accusa poi si è fatta al progetto per quella specialissima disposizione che è contenuta nell'articolo 8. Si è detto che quella disposizione tendeva ad esautorare il prestigio delle altre Corti di cassazione, che era per esse una *capitis diminutio*. Io non comprendo queste suscettibilità, perchè non posso ammettere che nell'ordine dei giudizi prevalga un sentimento che non sia quello della giustizia. E allora quando voi ammettete che il tipo del magistrato debba essere quello di esser servo della legge, voi vedete che non v'è nessuna diminuzione di autorità nel distinguere quelle attribuzioni che gli sono affidate. Ragionando diversamente, bisognerebbe dire che la Corte di cassazione perde la sua autorità quando trova resistenza nelle Corti di merito.

Non scemerà, no, l'autorevolezza dei responsi delle altre Corti, se continueranno a conciliarsi la fiducia dei litiganti, il favore del pubblico, il plauso della scienza non per la ragione della loro autorità ma per l'autorità delle loro ragioni. Del resto è questa, è inutile dissimularlo, una disposizione grave, una disposizione che esorbita dai confini del progetto che sostanzialmente provvede all'unificazione del supremo giudizio penale, ma è pure una necessità.

Chi vuole il fine deve volere anche i mezzi. Il giudizio a sezioni riunite suppone che vi siano sezioni civili e le altre penali insieme riunite nella medesima Corte, le quali devono essere con-

sultate, quando il magistrato di rinvio, non si uniformi al principio affermato dalla Corte suprema.

Ora, sopresse nelle varie Corti le sezioni penali, è giuoco forza ammettere che non può più aver luogo il giudizio a sezioni riunite. Il temperamento da taluni suggerito, che cioè si completi il numero con magistrati di Corte d'appello sarebbe pericoloso, perchè se la legge ha potuto autorizzare questo temperamento in casi straordinari non si può per altro erigerlo a sistema. D'altronde, dovendosi scegliere fra l'uno e l'altro sistema, parmi che vi sia maggior garanzia nel sistema che vien proposto dal ministro; perchè se nei giudizi che si svolgono a sezioni riunite malauguratamente si verificasse (e può verificarsi) un dissidio fra le cinque magistrature supreme, lo stesso potrebbe dar luogo ad una perturbazione, giacchè il magistrato di Cassazione, che per solito esercita un potere censorio, ossia una funzione *negativa*, annullando un giudicato non conforme alla legge, assume un potere *statuente*, allorchè provvede a sezioni riunite. Quindi è più conveniente che questo potere di risolvere i conflitti che si manifestano nelle più gravi e delicate questioni sia affidato ad un unico magistrato.

Non dimenticate poi, o signori, che questo istituto delle sezioni riunite è stato escogitato in Francia dopo molti e molti esperimenti.

Da principio, quando si creò la Cassazione, non esisteva l'istituto delle sezioni riunite ed era piena libertà nel giudice di rinvio di scendere ad opposta sentenza. Ma questo sistema, che esautorava la suprema magistratura, fu corretto e surrogato nel 1807 dal correttivo di provocare, nel caso di conflitto fra la Corte di cassazione e il tribunale di rinvio, l'interpretazione autentica e legislativa. Era questo un congegno lento e complicato. Fu quindi stabilito che potesse la Corte di cassazione annullare la sentenza del magistrato di rinvio, con facoltà però al nuovo giudice del secondo rinvio di pronunciare liberamente ed irrevocabilmente. Anche questo sistema tornava a scapito dell'autorità del supremo collegio. Quindi il guardasigilli Persil escogitò e fece adottare in Francia l'istituto delle sezioni riunite, che fu trapiantato nei Codici, i quali accolsero senza beneficio d'inventario l'istituzione francese.

Questo congegno presenta per altro l'inconveniente che al nuovo responso concorrono giudici i quali possono avere interloquito sulla questione; e questo difetto viene corretto deferendo il giudizio ad un collegio autorevole, che non ha an-

cora interloquito nella questione. A questo sistema si può bensì rimproverare il difetto che non tutti i cittadini partecipino a questo beneficio, essendo esclusi quelli che si trovano nella circoscrizione della Corte di cassazione di Roma; ma se questo beneficio non può estendersi a tutte le parti del regno, non è questa una ragione per non estenderlo a coloro che possono fruirne.

Con ciò noi facciamo una grande innovazione e veniamo ad affermare il nuovo principio che le sezioni unite debbono, per quanto è possibile, comporsi di giudici non prevenuti, il che farà sì che anche per i giudici delle sezioni unite nel distretto della Corte di Roma il presidente potrà e dovrà possibilmente chiamare a comporre il collegio giudici estranei al primitivo responso.

L'onorevole Rosano poi, a proposito di questo Istituto, ha censurato il disegno di legge, come troppo gravoso per i litiganti. E questo motivo d'aggravio l'avrebbe desunto da questo; che quando il giudizio a sezioni unite versi, non solo sopra una questione già risolta, ma anche sopra una questione nuova, che per la prima volta si presenti davanti al collegio, pareva a lui incongruo, o almeno dannoso per le parti il distrarle dai loro giudici naturali. Ma questo temperamento è stato introdotto dal Senato, appunto per evitare che le parti siano astrette, dopo il responso delle sezioni unite di Roma, a presentarsi di nuovo alla Cassazione territoriale, per risolvere le nuove questioni; il che, naturalmente, avrebbe portato aggravio di spese e di danno alle parti; mentre invece col deferire l'intero giudizio alle sezioni di Cassazione di Roma si evita questa molteplicità di giudizi e di sentenze.

Certo, io ho fiducia che questo temperamento sarà transitorio; e ho tale fiducia, perchè questa legge non è l'ultima parola sulla questione. Essa non è che un espediente transitorio; ma bisognerà pur venire ad una scelta tra la Cassazione e la terza istanza, in materia civile; ed allora io non so quale sarà, in definitiva, la sorte riservata all'attuale ordinamento. Ma io credo di potere, fin d'ora, dichiarare che, anche quando venisse a prevalere la Cassazione civile, dubito assai che si lascerà sussistere questo espediente dell'istituto delle sezioni riunite. Perchè, oramai, in Italia, e non solo in Italia, ma anche altrove, presso le nazioni incivilite, abbiamo questo principio: che anche coloro i quali trovano preferibile ad ogni altro l'istituto della Cassazione, vogliono che lo stesso cessi di essere un'accademia, un istituto teorico ed astratto

ed anch'essi ritengono che la Cassazione, dopo aver definito una questione di diritto, debba addirittura fare l'applicazione del diritto al fatto, con la soppressione del giudizio di rinvio. È questo il modo di funzionare della Cassazione a tipo germanico ossia del tribunale supremo di revisione istituito con la legge 27 gennaio 1877; è questo il sistema adottato dall'Austria-Ungheria con la legge d'ordinamento del 1873 ed era pure questo elaborato dal progetto Vigliani con l'istituzione della Corte suprema di giustizia. È questo il *desideratum* della più autorevole dottrina italiana.

Dappochè, o signori, è inutile escogitare espedienti, è necessario che l'ultima parola sia pronunziata sulla questione, ed io credo che interessi alla pace pubblica che questa questione venga risolta, e che non si segua il sistema pernicioso d'annullamenti, che col congegno del rinvio prolunga indefinitamente le liti, concede al giudice del rinvio autorità sopra i suoi pari e finalmente, nel caso d'annullamento a sezioni riunite, riduce il nuovo giudice di rinvio a profferire sentenze coatte anche contro la sua coscienza, il che tutto ripugna ai più elementari principi del diritto giudiziario. Queste mi sembrano creazioni di uomini che vivono nelle astrattezze filosofiche, ma non di uomini che vivono nella pratica.

Questo sistema del rinvio escogitato dalla scuola degli ortodossi francesi allo scopo di evitare il dispotismo della Corte Suprema s'avvolge nella solenne contraddizione di permettere un conflitto fra la Magistratura superiore ed inferiore e di costituire poi giudice del conflitto non già un terzo potere, ma uno degli stessi contendenti.

Quindi affrettando col desiderio il tempo, in cui l'istituto della Magistratura Suprema sia coordinato col bisogno vivamente sentito d'una giustizia più pronta e meno dispendiosa fra le parti, approvo il temperamento dell'articolo 8 che nel caso di un conflitto fra le Corti di cassazione e i tribunali di rinvio, costituisce giudice un terzo potere *centrale* pari in autorità ed estraneo al conflitto stesso.

Con ciò parmi di avere scagionato il disegno di legge dagli appunti di cui venne fatto segno dall'onorevole Rosano.

Senonchè debbo aggiungere che l'onorevole Rosano volle anche parlare degli interessi politici, e far rimprovero al ministro di avere offeso quel tesoro di tradizioni scientifiche che sono il patrimonio (e noi tutti lo ammettiamo) delle città attualmente sede di Corti di cassazione. E quindi egli ebbe a dimostrare che non sol-

tanto trattavasi di interessi materiali, ma anche morali e d'ordine elevatissimo, dalla cui manutenzione l'onorevole Rosano prevedeva la decadenza della scuola del diritto che tanto fiorisce nella città di Napoli, che è la palestra dei giovani ingegni.

Io non partecipo, o signori, a questa paura. Io credo che la giuridica scuola del diritto in Napoli si conserverà rigogliosa nonostante la soppressione dell'istituto della Cassazione, perchè il deferimento degli affari penali alla Cassazione di Roma non è un intoppo alla prosecuzione degli studi giuridici, anche perchè i giudizi penali, noi tutti lo sappiamo, si svolgono in modo molto semplice, e possono conseguirsi mediante i motivi che si possono presentare anche due giorni prima dell'udienza: tantochè un dotto scrittore di procedura, il Mattiolo, sostiene che nei giudizi di Cassazione si potrebbe senza inconvenienti sopprimere la discussione orale, perchè egli ritiene che per mezzo di ricorsi bene elaborati e motivati si possa ugualmente sopperire alle necessità del giudizio.

A prescindere da tuttociò, io non posso dividere i paurosi presagi dell'onorevole Rosano, perchè quando noi abbiamo centri di coltura giuridica dove rimangono Corti d'appello, d'assise, tribunali, preture civili ed urbane, atenei illustri per professori pregiati e liberi docenti oltre le superstite sezioni delle Corti di cassazione in materia civile e commerciale non è possibile che si spenga od affievolisca la vita giuridica per la semplice soppressione di quattro sezioni in materia penale, in primo luogo perchè il supremo tribunale rimane pur sempre accessibile alle intelligenze elette di quelle curie; in secondo luogo perchè la vita giuridica giornaliera si svolge precisamente nelle discussioni davanti alle Corti d'appello, alle assise, ai tribunali, e si svolge anche mediante l'insegnamento universitario, mediante la pubblicazione di dotte effemeridi scientifiche, si svolge insomma mediante mille altri mezzi ugualmente efficaci.

Per modo che un centro di vita giuridico così gagliardo, così rigoglioso come quello di Napoli, continuerà indubbiamente a portare un prezioso contingente alla Corte suprema e non potrà spengersi la gloriosa sua tradizione.

E infatti non abbiamo noi esempi in Italia di centri di coltura giuridica splendida e insigne, nonostante che ivi manchi la Cassazione? Il foro lombardo non ebbe sempre insigni penalisti a cominciare dal Romagnosi sino al Marocco, che è stato l'autore del Codice penale pel Canton Ticino, anche quando non era sede di Corte di cas-

sazione e in tempi meno propizi allo svolgimento degli studi giuridici, perchè mancavano i due grandi e poderosi fattori della libertà e della pubblicità? E la città di Bologna non ha dato una pleiade, una falange di giuristi insigni, a cominciare da Arnerio fino a Pellegrino Rossi, nonostante che non sia mai stata sede di Corte di cassazione? E la scuola di Pisa, che vantò il Carmignani e il Carrara, non è anche essa benemerita della scienza penale, nonostante che non sia mai stata sede di Cassazione?

Insomma, io potrei citare molti centri di cultura giuridica in Italia che hanno manifestato i frutti della loro attività nonostante che non fossero illustrati dallo splendore di una Corte di cassazione.

Quindi pare a me che se timori di questo genere possono manifestarsi nel primo momento, debbano poi scomparire in seguito a riflessione calma e serena.

Non parlo, poi, dell'interesse materiale, e che d'altronde non venne posto in campo, essendo risaputo che gli interessi materiali, quando pur fossero lesi, debbono cedere il campo all'interesse d'ordine generale e specialmente a quello d'ordine morale.

Nè vedo ragione di ritardare questa riforma nemmeno per ragioni d'indole politica, dappoi- chè, anzi, ragioni d'ordine politico eminente appunto consigliano l'istituzione di un centro vigoroso nella capitale del regno in ciò che si attiene al diritto pubblico, come tutela della compagine del paese, dappoi- chè il sentimento unitario non potrà non essere afforzato dal fatto di avere una giurisprudenza unica, una giurisprudenza che non sarà più nè subalpina nè fiorentina, nè partenopea, nè siciliana, ma sarà giurisprudenza nazionale, in cui dovranno concorrere e rispecchiarsi tutte le intelligenze e forze vive della nuova Italia, che potrà così anche in questo campo rivaleggiare con le nazioni più progredite ed assorgere all'antico splendore che s'irradiò, come è noto, sul mondo intero.

L'unità nazionale non può ridursi ad un semplice fatto materiale; essa deve estrinsecarsi nell'unità dello spirito e del pensiero, nell'unità della vita sociale e comune nelle sue più elevate manifestazioni.

A quest'alto ideale noi dobbiamo aspirare; noi che abbiamo le tradizioni più gloriose in materia di diritto. E quando un disegno di legge mi richiama a quest'alto ideale in quest'alma ed immortale patria del diritto classico, a questo disegno di legge non so negare il mio voto. Imperoc-

chè, fosse pur vero che inconvenienti d'ordine secondario si dovessero verificare, questi sono assai povera cosa di fronte all'interesse generale della patria, e tutti dobbiamo dire: *porro unum, est necessarium.* (*Bene! Bravo! — Approvazioni — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia che prende la volta dell'onorevole Palizzolo.

Cuccia. Onorevoli colleghi! Io anelava il momento di poter dire la mia opinione intorno a questo disegno di legge, e debbo alla cortesia dell'onorevole Palizzolo che questo momento non sia stato più oltre ritardato. Lo anelava perchè sento vivo il bisogno di fare la pace, se è possibile con l'onorevole Zanardelli. Mi divisi da lui, nel giugno di quest'anno, con l'animo riboccante di quella gioia che ebbero tutti gli amici suoi quando egli riportò alla Camera lo splendido trionfo dell'approvazione del Codice penale. Fui umile gregario suo, quando egli vinse anche in questa Camera la riforma per la soppressione dei tribunali di commercio. Ebbi poi da lui prova di grande giustizia quando vidi che volenteroso raccolse una mia modesta proposta di bilancio al fine di migliorare in certo modo le infelici condizioni finanziarie della magistratura italiana. Ma da quel giorno, da quell'epoca i nostri rapporti si sono per dir così, raffreddati. Qualche troppo zelante amico gli ha riferito che io fossi oppositore dei suoi progetti: e a me non pare inopportuno dire che i miei precedenti avrebbero dovuto altrimenti convincerlo.

E per dare all'onorevole Zanardelli una prova di quel che dico, mi affretto a dichiarare, suscitando forse la meraviglia nel ministro ed in altri, che io consento completamente nel programma dell'onorevole Zanardelli per quanto concerne il corso delle riforme giudiziarie. Io sono d'accordo perfettamente con lui nel pensare esser vana cosa pretendere di un colpo di riformare da cima a fondo l'ordinamento giudiziario italiano. Il metodo graduale si impone e deve essere rispettato dalla Camera, se si vuole veramente questa tanto desiderata riforma. E non è tutto.

Io sono anche d'accordo coll'onorevole Zanardelli nell'idea che, dovendo procedere in questa via, non bisogna confondere l'ordinamento giudiziario destinato a dirimere i privati interessi; coll'ordinamento giudiziario penale: e sono anche disposto oggi a pregare coloro, che vogliono ad ogni costo complicare in questa materia la que-

stione della terza istanza di non insistere in tale idea.

Dirò di più: sono perfettamente d'accordo col l'onorevole ministro sopra un altro punto essenziale che è base del suo progetto: che, cioè, nei giudizi penali importi più che nei giudizi civili vedere introdotta e mantenuta fra i cittadini del regno la più grande eguaglianza di trattamento. Se si può tollerare fino ad un certo punto che in una provincia del regno una questione di possesso o di eredità sia decisa diversamente da quello che si faccia in un'altra provincia, non è tollerabile, o signori, che si dichiari non responsabile di reato dinanzi alla legge penale un cittadino in una data regione, e che sia dichiarato responsabile di reato in un'altra regione un altro cittadino a cui si addebiti il medesimo fatto.

Come è impossibile la disuguaglianza negli obblighi tributari, e come non è possibile concepire disuguaglianza negli obblighi e nei diritti elettorali, così non si deve ammettere diversità di trattamento in materia penale.

Eccovi, o signori, le idee di base dalle quali intendo muovere, per arrivare a conseguenze tutt'altro che favorevoli al progetto ministeriale.

Molti forse si aspettavano che un deputato per la città di Palermo, dove il disegno di legge che ci sta dinanzi è così gravemente, è così giustamente impopolare, dovesse cominciare il suo discorso dal tirare a palle infuocate contro il ministro e il suo programma.

Queste preliminari dichiarazioni valgano invece a provare che la mia opposizione è piuttosto tecnica che politica: e diano a me il diritto di chiedere sin da ora all'onorevole Zanardelli il favore di lasciarci discutere questa legge senza pressioni politiche, ed alla Camera di volerla discutere senza fretta e senza precipitazione.

Io non domando altro che questo; e quando, o signori, avrò ottenuto che questa discussione si svolga e si maturi con calma, con ponderazione, senza pressioni politiche, senza l'urgenza che strozza la parola, vincitore o vinto sarò ugualmente tranquillo nella mia coscienza.

Ciò premesso, entro senza più in argomento con questa domanda: di che si tratta?

La parola del ministro, nella relazione che precede il disegno di legge, non potrebbe essere più esplicita di quello che è.

Io lascio da parte, egli dice, l'ordinamento della suprema magistratura civile, perchè non voglio pregiudicare punto la questione. Ma nelle materie penali, non essendovi altra magistratura suprema possibile che la Cassazione, io voglio istituirla de-

finitivamente a Roma e con giurisdizione su tutto il regno.

Ebbene, posta questa base, io domando al ministro ed ai colleghi della Camera i quali hanno avuto come me la sventura di dedicarsi principalmente od esclusivamente a questi studi: l'ordinamento della Cassazione in materia penale, secondo le vigenti leggi di procedura, è perfetto? Lascia nulla a desiderare? La giustizia sociale, la libertà individuale, la legge hanno oggi un presidio poderoso, inespugnabile, nell'istituto della Cassazione in materia penale?

Nessuno, io credo, che abbia profondamente studiato la Cassazione penale ed i suoi effetti, potrà dirmi che questa istituzione risponde perfettamente al concetto moderno della vita giuridica che tende a distrigarsi da molti convenzionalismi e finzioni inconcludenti, e tanto meno potrà dirmi che la Cassazione penale, anche sulle basi attuali, funzioni meglio in Italia che in altre più civili nazioni di Europa.

Basterà gettare uno sguardo sopra i Codici di procedura e sugli ordinamenti giudiziari pubblicati in Europa in quest'ultimo ventennio, per vedere a prima vista come noi siamo molto indietro agli altri paesi.

Signori, la Corte di cassazione che esiste in Francia da molti anni, non ha fatto grandi progressi per ciò che concerne il suo intimo modo di funzionare. Ma in altri paesi che hanno ritoccato i loro Codici di procedura, la Corte di cassazione esiste, ma non è infetta da quei vizi, da quei pericoli, da quei difetti, che pur troppo ancora abbondano in questa, come in ogni altra parte dei nostri ordinamenti procedurali in materia penale.

Ma come, mi dirà qualcun: osate voi criticare quest'annoso e rispettato istituto della Cassazione?

Ed io alla sorprendente obiezione risponderò che, per farla, bisogna non aver mai accompagnato coll'occhio della mente l'andirivieni dei processi penali, la sostanza dei motivi di annullamento che oggi si possono elevare, l'importanza di quelli che non si possono elevare; e non aver mai veduto come spesso trionfi il formulismo antiquato ed inutile, e ne soffrano la giustizia e le più alte e più sacre ragioni della legge.

Il ministro, nella sua relazione che accompagna il disegno di legge, si limita a dire che il modo come è ordinato attualmente il giudizio di Cassazione dà luogo a molte lungherie che nuocciono all'azione pronta ed efficace della giustizia.

Un gran numero di ricorsi si presenta unica-

mente per perdere tempo, e non perchè si abbia speranza di far trionfare un principio di diritto innanzi alla Corte regolatrice, gli affari potrebbero essere immensamente ridotti; il lavoro dei componenti del supremo Collegio potrebbe essere più utilizzato, e l'azione della giustizia fortificata.

Tutti dicono questo e dell'altro ancora: ma chi ha pensato sinora a togliere questi inconvenienti e danni, a rialzare e migliorare l'istituzione in sè stessa?

È tollerabile ancora, per ragion di esempio, quello che non si è riconosciuto tollerabile nell'impero Austro-Ungarico ed in Germania: che cioè dalla sentenza inappellabile dei pretori si abbia a portare ricorso per annullamento sino alla Corte di cassazione? *Parva materia* è sempre quella decisa in dette sentenze, e intorno ad esse le Corti di appello avrebbero strabocchevole autorità per dire se la legge sia stata violata.

In Germania, in Austria, paesi che hanno avuto codici di procedura dopo il nostro del 1865, si è riconosciuto che, nell'interesse del pubblico servizio, dalle preture, dai tribunali, non si debba in ciascun caso saltare fino alla Corte di cassazione, anche dovendosi fare la sola questione dell'applicazione della legge, bastando a ciò le Corti regionali o d'appello.

Perchè ritardare ad introdurre presso di noi questo sistema, anche, se vuoi, aggiungendo che nei varî casi che in questi giudizi, chiamiamoli così, *cassazionali* delle Corti di appello, potesse per avventura correre un errore di diritto da correggere nell'interesse teorico della legislazione, potesse il Pubblico Ministero, senza che l'interesse delle parti fosse menomamente alterato, ricorrere alla suprema magistratura?

Ma credete, o signori, che la Corte di cassazione come funziona oggi in materia penale, serva veramente alla giustizia ed alla legge? Ma la Corte di cassazione è un magistrato che non può altro giudicare se non la questione di diritto che l'ingegno del giurista difensore ha potuto estrarre da un fascio di carte che chiamasi processo. Se c'è il mezzo di cassazione, la Corte pronunzierà la sua dotta sentenza; ma se non c'è il mezzo di cassazione, o se per incapacità del difensore non si è saputo produrre o formulare, la Corte di cassazione a cui arrivano processi penali che consacrono violenze, arbitrii od errori giudiziarii i più scandalosi, se ne lava le mani come Pilato!

Abbiamo laggiù, nelle provincie meridionali, un provvedimento legislativo emesso dalla luogotenenza di Napoli nel 1861, che qui non esiste: la Corte di cassazione, nei casi di condanna a morte,

nonostante che l'avvocato difensore non abbia proposto il motivo di nullità, è obbligata essa a leggere il processo ed a tentare di estrarne il motivo di annullamento.

È vero che oggi è stata abolita la pena di morte; ma si è sostituito l'*ergastolo* che equivale alla sentenza di morte e che nei suoi effetti sul condannato è peggiore della morte. Ed io domando: che cosa potrebbe fare la Corte di cassazione verso una sentenza che potrebbe esser nulla per violazione di legge, ma che non ha avuto nel difensore un critico accurato ed abile abbastanza per scuoprire e denunziare la violazione medesima?

La Corte di cassazione, organata come è dalla legge attuale, guarderà il processo, deplorerà la sventura del condannato, l'offesa fatta alla legge, ma non avrà rimedio alcuno da apportare.

E poi, o signori, anche dove i difensori possono utilmente applicare l'ingegno loro ed elevare motivi di annullamento, che cosa accade ogni giorno? Accade questo: che presso le altre magistrature una difesa trascurata, una difesa infelice non mette in pericolo l'innocente, perchè c'è il giudice che qui chiamasi giurato, là tribunale o pretore, e che supplirà da sè alle difese che mancano: e quindi, bene o male che gli imputati siano difesi, si è quasi sicuri che la giustizia potrà sempre trionfare.

Ma in Corte di cassazione se non si è ottimamente difesi, o signori, si può veder confermata una sentenza ingiusta solamente perchè furono osservate le formalità di rito; o per contrario, indipendentemente dall'innocenza del ricorrente o della stessa violazione della legge; anzi posta la più palmare reità e talvolta anche posta l'osservanza delle più essenziali forme, il ricorrente potrà, dimostrando un qualsiasi vizio di forma, anche di quelli di minore importanza e che non dovrebbero essere calcolati, avere la fortuna di vedere annullata la sua sentenza; e col sistema del rinvio carpire una liberazione che la coscienza pubblica gli avrebbe sempre negato. Per modo che, o signori, se alcuni tribunali sono stati assimilati alle urne del giuoco del lotto, la Cassazione in materia penale è una vera urna del lotto, dove i premi sono tanto più numerosi, quanto più trascurati e poco pratici sono i presidenti delle Assisie ed i cancellieri compilatori dei verbali.

Pochi sono i casi nei quali, assistendo all'udienza di una Cassazione penale, lo spirito si sollevi per gravi ed ardue quistioni di ragione penale. Nel maggior numero dei casi si tratta di qui-

stioni di forme e non delle più essenziali del giudizio. E tutto questo deriva dalle norme di procedura vigente ora.

Io non vado oltre nell'accennare gli attuali difetti del giudizio di cassazione. Altri potrà supplire nella sua mente mentre io parlo a questa incompiuta critica dell'attuale procedura che mi s'impone dalle ragioni del tempo.

Però, onorevole ministro, quando io appresi che questo disegno di legge si presentava, volli andare a cercare nella relazione i motivi, le mire, lo scopo.

E quando lessi in questa relazione che s'intendeva di mettere avanti una riforma, la quale mirasse a costituire *definitivamente* in Italia l'unico supremo magistrato penale, quel *definitivamente*, o signori, non ve lo posso dissimulare, fece a me la più grande sorpresa; perchè, quantunque si potesse da altre fonti trarre che era nell'intendimento del Governo di riformare in avvenire la procedura, il pensiero mio non potè non ribellarsi al disegno di voler costituire una magistratura suprema penale, senza presentare contemporaneamente qualche riforma procedurale degna dei tempi nostri, e tanto reclamata dai bisogni veri dell'amministrazione della giustizia.

Ma perchè un progetto di questa fatta si potesse imporre alla coscienza del paese, era necessario assolutamente, onorevole ministro, che in esso e per esso si rassicurasse la società che la amministrazione della giustizia ne avrebbe guadagnato di celerità, di autorità, di sapienza, e che il paese si fosse sentito più sicuro nell'effetto di una riforma che sposta tanti interessi e reca noia e disagio a tante persone. Si fosse almeno migliorata la condizione dei magistrati! Ma neppur questo trovai nel progetto. I magistrati resteranno poveri come prima, ed intanto lo Stato spenderà di più!

Un solo concetto riformatore incluso in questo progetto, sarebbe stato, o signori, un compenso adeguato ai dolori che reca, un passaporto per evitare, almeno, recriminazioni e proteste.

Eppure vedete come giudizio umano spesso erra! Quel che a me pare imperdonabile errore, per l'onorevole relatore dell'ufficio centrale al Senato, sarebbe invece titolo di onore per questo disegno di legge. Udite le precise parole contenute in quella relazione:

“ A chi ben guardi, nessun concetto nuovo, per mezzo di questa legge, è aggiunto alla legislazione vigente; nessuna nuova questione è risolta; nessun nuovo precedente è creato; tutto riducesi ad un semplice *spostamento nella trat-*

tazione degli affari. „ Signori, vi par bello questo? Il giudizio al paese!

Per me dico che l'oppositore più accanito della legge non potrebbe usare parole più dure di queste, per sostenerne il rigetto. (*Commenti*). Parvi legge degna dell'Italia, una legge che non contiene concetti nuovi; che non risolve questione alcuna; che non mette innanzi alcun precedente; che si riduce ad uno spostamento nella trattazione degli affari, e non arriva a niente altro di buono e di utile?

Ci è da maravigliarsi adunque se le popolazioni non sono entusiaste per questo disegno di legge, e se in alcuni centri rispettabili più direttamente offesi dal famoso *spostamento* di affari, il sentimento pubblico si è chiarito decisamente avverso?

L'onorevole ministro, nella sua relazione, non adoperò la medesima frase; ma ne adoperò una altra. (*Commenti*). E la frase è questa: “ Io non intendo fare altro, a proposito della costituzione definitiva della magistratura suprema penale, che (udite!) *un movimento di concentrazione.* „ Ah! ma ha dunque dimenticato l'onorevole Zanardelli che i movimenti di concentrazione, meccanicamente parlando, sono i più difficili e che, organicamente parlando, sono i più dolorosi?

I movimenti di concentrazione, poi, hanno questo lato debole (onorevole ministro, nella vostra lealtà, confessatelo) che, o per *fas* o per *nefas* fanno ricomparire agli occhi del paese, che non vede tutto roscio, l'orrido spettro dell'accentramento. I contribuenti in Italia odiano l'accentramento; il contribuente che sta sotto le Alpi, che deve domandare giustizia, per una grande o piccola questione penale, trova più comodo fermarsi a Torino che venire a Roma. Il contribuente siciliano, che vuol domandare giustizia, in una piccola o grossa questione penale, trova più comodo fermarsi a Palermo, anzichè trascinarsi, per mare o per terra, sino a Roma. Come vedete, o signori, io vi accenno a questo piccolo disagio dei contribuenti, e non ad altro, imperocchè sebbene, lo ripeto, deputato di Palermo, io, a questo posto, ricordo solo d'essere deputato italiano, e gl'interessi nazionali s'impongono alla mia coscienza assai più degli interessi locali; qualunque ne sia la misura, e l'importanza. E quando, o signori, io vi accenno al disagio che si crea col semplice spostamento di affari, vi parlo, o signori, in nome degli italiani tutti, non di questa o quell'altra provincia.

L'argomento triviale, lasciatemelo chiamar così, che, in materia di cassazione, le parti non devono

moversi, e che basta che scelgano, per posta o per telegrafo, un loro difensore, non è un argomento serio: imperocchè, o signori, chi ha avuto una lite in materia penale, dove ci va di mezzo il proprio onore offeso, o quello del proprio congiunto, la propria libertà minacciata, o quella del padre, del fratello, o del figlio, non resta a casa e si muove fino a quando non abbia esaurito il giudizio sino in Cassazione e spiegato tutti i mezzi per la propria difesa o del congiunto.

Io, o signori, nella mia breve... (breve no) lunga anzichè no, pratica giudiziaria (*Si ride*) ho visto questo: dei signori, dei danarosi, che, avendo una lite coi loro enfiteuti, coi loro coloni, non si muovono dalle proprie case perchè, gettando la mano nel proprio portafogli, hanno mezzi sufficienti per far muovere avvocati e difensori in tutte le parti del mondo, pei loro interessi pecuniari; ma ho visto sempre che, nelle cause penali, dove c'è in giuoco qualcosa che non è il danaro, ma che è più prezioso e più sacro del danaro, la gente interessata non può stare tranquilla a casa propria.

La legge non li chiama è vero innanzi alla Cassazione, ma il sentimento, la passione della lite, l'amore dei parenti li costringe ad avvicinarsi al luogo dove la loro causa sarà trattata, non fosse altro per tener vivo lo zelo del proprio difensore.

Dunque di questo triviale argomento, ripeto, non si parli.

In complesso, onorevoli colleghi, rendete a me questa sola giustizia; riconoscete che lo spostamento è disagiata. Non esageriamo le cose; qui non stiamo, o signori, trattando la materia in modo popolare, ne per muovere gli animi vostri a compassione delle umane miserie.

Non esageriamo: non cade il mondo se la causa di Cassazione si fa a Roma piuttosto che a Torino; ma è un disagio che si crea, un disagio non lieve, nè indifferente per certe classi sociali che non sono le più felici.

Ora il contribuente, o signori, ha il diritto di domandare: "di grazia, e perchè questo disagio?"

Sarebbe forse una domanda impertinente questa che il popolo rivolge al legislatore?

La risposta unica, possibile, solenne, che è stata data è questa: un po' di pazienza, dobbiamo unificare la giurisprudenza. Ecco la grande parola!

Ora io mi permetto di replicare, in nome di quella massa di infelici la quale non comprende la mistica virtù della *giurisprudenza unificata*, che io mi contenterei dell'unità della legge e della massima libertà d'interpretazione, secondo la co-

scienza del giudice il quale non deve esser soggetto ad altro nume che alla legge.

Ma è poi vero che, per unificare la giurisprudenza, bisogna spostare le Cassazioni attuali e fare un movimento di concentrazione?

Ecco la questione vera, e alla buona fede dei miei avversari, all'ottimo relatore della Commissione, che mi è tanto amico, ed egli lo sa, io domanderei: avete voi studiato se, nella materia penale, si poteva unificare la giurisprudenza, senza spostare le Corti di cassazione dalle loro sedi attuali?

Se l'avete studiato, come io mi auguro, mi aspetto da voi la dimostrazione che era impossibile modificarla altrimenti.

Il ministro l'ha studiata certamente, ed io aspetto con ansietà la dimostrazione che unificare non si poteva senza spostare.

Intanto, adempiendo il mio modesto ufficio, presento al Ministero alcune soluzioni, dalle quali apparisce che unificare si poteva la giurisprudenza penale, senza spostare le Cassazioni.

Se questi mezzi sono degni della discussione, prego gli avversari miei di volerli discutere; se sono eccentricità vane, le lascino pure cadere.

Si unifica senza spostare e meglio di quello che si può fare spostando, facendo sì che quando un dissidio si accentua tra le diverse Cassazioni, intervenga il legislatore con le interpretazioni autentiche.

Ecco il modo più costituzionale e più sicuro di unificare la giurisprudenza e migliorare i Codici, *ai quali se non si appon di die in die*, lo tempo, come dice il poeta, *va d'intorno con le forci*.

Si può unificare altresì la giurisprudenza senza spostare le Cassazioni, introducendo nella nostra legislazione l'articolo 137 dell'ordinamento giudiziario germanico.

Se una Corte di cassazione intende, sopra un punto di diritto, mutare la giurisprudenza propria o di altra Corte, è obbligata di presentare la quistione alle sezioni unite, da convocarsi presso una sola delle Corti esistenti. Senza dubbio ciò richiederebbe una modificazione sull'organamento delle sezioni unite in materia penale, ma questo non implica la necessità di sopprimere le attuali Corti di cassazione.

Lasciamo stare la quistione della località, di questo centro comune a tutte le Cassazioni penali, perchè i tedeschi, più accurati di noi, sapete cosa hanno fatto, o colleghi? Dovendo organizzare la Cassazione, hanno fatte due leggi, prima la legge organica della Cassazione e poi un'altra legge per determinare la città dove collocarla,

perchè, senza dubbio, una località dove si va a porre una magistratura così alta e così importante, spiega sempre una certa influenza nella discussione dei rimedii e dei mezzi per meglio organizzarla. In Germania dunque, per la legge del luglio 1877, se non erro, che venne dopo la legge coordinatrice del magistrato supremo, nonostante che il Governo volesse che, a Berlino, capitale dell'impero, sedesse la Corte suprema germanica che pure è costituita con un gran numero di sezioni civili e penali, il Parlamento, a debole maggioranza, dopo lotta vivissima, deliberò che il tribunale supremo dell'impero sedesse a Lipsia.

Ma lasciamo da parte la questione della località e torniamo all'argomento, cioè ai modi possibili di ricondurre la varietà della giurisprudenza all'unità e di ottenere, non ostante la pluralità delle sedi, l'unico indirizzo per l'applicazione uniforme della legge penale.

Il sistema della legge germanica che ho accennato poc'anzi potrebbe bene applicarsi all'Italia, dove le sezioni avrebbero, come hanno, sede in diverse città, mediante qualche semplice modificazione nell'organismo delle sezioni unite.

Io non presento per ora un controprogetto bello e formato. Accenno per ora alle possibili soluzioni circa il modo di trarre senza spostamento dal vario, la tanto vagheggiata unità, che non può altrimenti imporsi che per via di consiglio o di ammaestramento.

Sul proposito mi piace di dare comunicazione alla Camera di un disegno abbozzato da uno dei più coscienziosi e disinteressati critici della Cassazione unica in Italia.

Leggo l'ultima parte del suo pregevole studio:

“ Per annodare insieme le attuali Corti di cassazione del Regno, sia che si considerino come cinque Corti separate, sia che invertita la nomenclatura, locchè poco importa, si consideri la Corte di cassazione come un sol corpo, avente due prime sezioni in Roma e due altre sezioni in ciascuna delle sedi attuali, per annodare insieme queste cinque Corti, parrebbe agevol cosa che, ogni anno, in un'epoca da determinarsi in ora regolamentare, dovesse tenersi nella capitale del Regno una riunione di magistrati delegati da ciascuna delle cinque Corti fra i propri membri per comporre un'assemblea plenaria chiamata a discutere e a pronunciarsi sui principii sanciti dalle sentenze denunziate dal pubblico ministero nell'interesse della legge. ”

“ Le sentenze da denunziarsi a questo titolo, sarebbero non più quelle di appello, ma bensì le decisioni delle Corti supreme, che avessero risolto una questione di diritto formale e statuente

in senso contrario a quello già seguito da esse o da altre Corti, durante l'anno od in precedenza...

Cavalletto. Chi è?

Cuccia. È l'avvocato Diena, di cui prego l'onorevole Cavalletto di voler leggere l'accurata e dotta memoria.

Cavalletto. Non me ne intendo. (*ilarità*).

Cuccia. Ma, signori, se non fosse possibile adottare il metodo germanico, se non credete possibili altri sistemi credete voi che si imponga, in modo assoluto, oggi la necessità di spostare le Corti di cassazione dalle attuali loro sedi?

Quell'unità che andate cercando non si è forse conseguita gradatamente nel più gran numero di quistioni in cui si manifestarono dei dissensi?

In questa lotta ha finito per vincere la verità e le massime contrastate prima non lo sono più oggi per effetto di quella unificazione che è il prodotto della discussione e non dell'autorità; di quell'ammaestramento che si impone con le buone ragioni e non già col nome della persona, o del collegio che ha pronunziato.

La Corte di cassazione non fa leggi, ma pronuncia sentenze. Le sentenze possono essere buone o cattive per la causa a cui si riferiscono, ma non possono giovare, nè nuocere altrui; le sentenze intanto valgono a ricondurre alla più esatta osservanza della legge in quanto valgono le ragioni ed i motivi ai quali si informano. Datemi una sentenza di Cassazione, o signori, della più gloriosa Cassazione d'Europa. Immaginate un momento che i suoi argomenti non si impongano alla logica ed al buon senso, e quella sentenza non avrà autorità alcuna neppure agli occhi di un pretore o di qualunque altro misero mortale.

Lasciamo adunque che la unificazione della giurisprudenza si raggiunga *imperio rationis* e non *ratione imperii*.

Sarà tanto di guadagnato per la scienza, per la giustizia, per la verità, e lasciatemelo dire, anche per la dignità del dibattito giudiziario; imperocchè, unificata l'autorità in una sola Corte di cassazione penale, l'effetto sarà questo, che affermata, una o due volte, una massima erronea, l'insorgere contro la stessa, in difetto dell'autorevole contraddizione di collegi ugualmente importanti, parrà quasi un'eresia e la libera discussione dovrà andarsi a rannicchiare in qualche innocua *noterella* di un giornale di giurisprudenza.

Bisogna non aver mai assistito a qualche udienza di Corte di cassazione, non solamente in Italia, ma anche all'estero, quando la Corte di cassazione ha una prima ed una seconda volta

deciso un punto di diritto, il difensore che si presenti per sostenere il contrario, è più o meno gentilmente pregato di astenersi dal parlare, perchè il parlare sarebbe opera vana. Dopo due volte, il magistrato supremo non torna più a rivedere i suoi giudicati.

Ora, signori, è questo qualche cosa che assicuri il progresso dei principii, il miglioramento della scienza; o è qualche cosa che tarpa le ali all'ingegno riducendo la dottrina giuridica ad una farragine casistica!

Ma parliamo di altro.

Credo di avervi dimostrato che si può unificare senza spostare. Vediamo ora, signori, se spostando si unifica davvero. E prima di tutto, è possibile lo spostamento oggi? Perchè molte cose signori: *dictu sunt pulcra, sed ab usu remota*.

Ora io credo che sia molto remoto da una pratica ed efficace attuazione, il concentramento degli affari presso un'unica Corte, nello stato attuale della procedura.

Infatti tutti i precedenti ministri che hanno pensato allo spostamento delle Cassazioni si sono occupati innanzi tutto di alleggerire il carico, per la semplicissima ed evidentissima ragione che vi sono dei pesi che vincono qualunque resistenza, e per dirlo in modo più preciso, perchè quel lavoro cui bastano appena cinque operai, non può essere affidato ad un solo foss'anco un Ercole.

L'onorevole De Falco voleva spostare, ma disse essere necessario alleggerire prima il peso delle Cassazioni. E come si alleggeriva? Stralciando dalle attribuzioni della Corte di cassazione alcune questioni di minore importanza, ed affidandole alle Corti di appello.

L'onorevole Tajani che ebbe altresì il pensiero di spostare riconobbe e confessò la materiale impossibilità dello spostamento, avuto riguardo alla molteplicità, alla mole spaventevole di affari. E disse: bisogna proclamare un principio, che, non in tutte le questioni penali sarà lecito ricorrere alla Cassazione. I condannati alle multe, i condannati alle pene pecuniarie di qualunque cifra si rassegnino alla sentenza dei giudici di merito. La legge è stata violata? Che importa? *De minimis non curat* la Cassazione unica. I condannati agli arresti, se la legge è stata violata, tacciano anch'essi. I condannati al carcere, quando la pena non superi i sei mesi, non abbiano diritto di proporre ricorso in Cassazione.

In questo modo l'onorevole Tajani alleggeriva certamente il peso delle attuali Corti di cassazione, ma con quanto scapito della libertà, dell'onore e degli interessi dei cittadini?

Quando fu presentata quella proposta in Senato, fu unanime la ripugnanza ad ammettere cotesta limitazione odiosa. (Parlo della Commissione che ebbe a studiare il progetto dell'onorevole Tajani).

Ma di grazia, l'onorevole ministro Zanardelli che ha riconosciuto, e debbo dirlo a sua lode, con perfetta sincerità, la mole enorme di lavoro che aggrava le attuali sezioni penali delle cinque Corti di cassazione, l'onorevole ministro ci presenta egli alcun provvedimento legislativo per ridurre il lavoro delle Cassazioni tanto da rendere possibile lo spostamento o meno dannoso?

Nulla.

Ebbene, o signori, io vi proverò, con l'eloquenza delle cifre, che la Corte di cassazione di Torino e la Corte di cassazione di Palermo rispettivamente lavorano assai più della Corte di cassazione di Francia.

Non vi sembri, egregi colleghi ed amici, una esagerazione, perchè io ho sott'occhi *“ Le compte general de l'administration de la justice criminelle en France et en Algerie pendant l'annèe (1883, 1884 e 1885) presenté au President de la République, par le Garde des sceaux, ministre de la Justice. ”*

Sentite le cifre.

Nel 1885 il totale dei ricorsi avanti alla Cassazione di Parigi è di 1408, mentre il totale dei ricorsi pervenuti alla Cassazione di Palermo nell'anno 1887 fu di 1597.

Non mi risulta la cifra dei ricorsi rimasti pendenti presso la Cassazione francese al 1° gennaio 1885, ma qui vi ha la cifra delle sentenze pronunciate dalla detta Cassazione di Parigi, comprese quelle che dichiararono la inammissibilità dei ricorsi e queste sentenze nell'anno 1885 non superarono la cifra di 1449.

Ebbene, la sola Cassazione di Palermo pronunziò, nell'anno scorso, 1488 sentenze e le è rimasto per l'anno corrente un residuo di 521 ricorsi da decidere.

Per non annoiarvi, o signori, con la lettura di molte cifre posso affermarvi, senza tema di essere contraddetto, che la media del lavoro che si fa a Palermo ed a Torino è di poco superiore a quello della Cassazione francese compresi gli affari delle colonie; che il lavoro della Cassazione di Roma, (parlo sempre della sola materia penale) è pressochè uguale a quello della Cassazione di Francia, e che se finalmente a Firenze il numero dei ricorsi e delle sentenze non raggiunge la stessa media, è certissimo che a Napoli la copia degli

affari penali è più del doppio di quelli che si decidono alla Cassazione di Francia.

Il ministro osserva che, nei ricorsi penali, che li fanno in Italia c'è molta roba inutile e che non merita esame.

Inutili i ricorsi che si fanno perchè la legge li autorizza?! Roba che non merita esame sono i ricorsi pei quali deve pure essere guardato un processo, deve pure pronunziarsi, scrivere e pubblicarsi una sentenza!

Ebbene sia pure! la legge è difettosa, correggetela.

Fate sì che il lavoro delle singole Cassazioni diminuisca per effetto necessario di provvedimento legislativi. E poi venite a parlarci di spostamento e di unificazione.

Per ora vi dico che, anche volendo fare assegnamento sopra questa indiretta e violenta diminuzione di ricorsi che sarà prodotta dal semplice spostamento, la quale pure non sarà quale voi la immaginate, è sempre certo che non meno di sei o settemila affari gravi dovranno essere esaminati e decisi in ogni anno.

E tutto questo vi pare lavoro da addossarsi ad una sola Corte?

Dunque, o signori, allo *statu quo*, il peso di ciascuna Corte è enorme.

Lo spostamento è qualche cosa direi quasi di meccanicamente impossibile.

Le cinque Corti di cassazione hanno lavoro che soverchia le loro forze, il servizio pubblico reclama la loro permanenza dove sono, se è vero che l'amministrazione della giustizia è il più essenziale, il più prezioso dei servizi che lo Stato deve ai cittadini.

Sono stato forse tra i primi e tra i più fervidi a chiedere la soppressione delle magistrature oziose. Ho domandato che siano soppresse le preture che non fanno più di 50 sentenze all'anno e sono stato moderatissimo nello stabilire questa cifra.

Ho domandato che vengano soppressi i tribunali che non arrivano a pronunziare un decente numero di sentenze; perchè ho detto, l'operaio ci vuole dove c'è la fatica; dove il lavoro manca, non è possibile che l'operaio si mantenga. L'operaio della giustizia deve stare lì sulla breccia a lavorare indefessamente; quando non ha nulla da fare vada altrove ad aiutare i compagni di lavoro.

E l'onorevole ministro sa che nella Commissione del bilancio, abbiamo avuto quest'anno l'onore di fargli le più vive premure perchè avesse accolto questo concetto; e l'onorevole ministro, non

lo dimenticherò mai, rispose: accolgo la vostra idea, ad un patto però: che se ci sono magistrati i quali lavorano poco, ma che sono topograficamente collocati in posti dove la neve, dove il fiume, dove altre accidentalità topografiche impediscono l'accesso, permettetemi che io li mantenga per le esigenze del pubblico servizio.

Ora lo stesso criterio, chiedo oggi sia applicato, in ordine al preteso spostamento degli affari penali presso la Cassazione.

Le esigenze delle condizioni topografiche del paese, debbono valere qualcheda e non possono venir trascurate dal legislatore, nell'ordinamento giudiziario, come in quello amministrativo.

Non vi parlo di Palermo soltanto, divisa dalla capitale, per lungo spazio di mare, vi parlo delle provincie poste alle due estremità della penisola.

Che condizione fate a coteste provincie con l'attuale disegno di legge?

Io non temo l'obbiezione che per quest'ordine di considerazioni, potrebbe esserne incagliata l'ulteriore riforma dell'ordinamento giudiziario, che reclamerà la soppressione di molte preture, di non pochi tribunali e forse di qualche Corte di appello.

Di preture e di tribunali oziosi e inutili, domandi pure il ministro la soppressione anzi la facoltà di sopprimere senza dirne il nome, perchè ciò può far male, e la Camera gliela concederà. (*Si ride*).

Ma le magistrature ben distribuite sul territorio dello Stato e che lavorano indefessamente a tutela della giustizia e degl'interessi privati, lasciatele stare.

La Camera si meraviglierà forse che io abbia fatto un discorso contro il progetto in discussione, dopo che l'onorevole Massabò ha parlato senza occuparsi di nessuno dei gravi argomenti che furono da lui adottati.

Non so se l'onorevole Massabò sia presente, e me ne dorrebbe se non lo fosse, ma all'onorevole Massabò io non debbo che una sola risposta: voi sostenete la soppressione della Cassazione di Palermo e di Napoli e avete dimenticato le lacrime che versaste per la soppressione del piccolo tribunale di commercio di Porto Maurizio? (*Bravo! — Ilarità*).

O signori, qui non si tratta del tribunale di commercio di Porto Maurizio, che faceva venti cause all'anno; qui si tratta di magistrature altissime, che rappresentano tradizioni gloriose, che sono altrettanti centri luminosi della vita giuridica della nazione, e giacchè non è possibile dimenticare il natio loco, lasciate che io mandi un saluto dal cuore alla Cassazione di Palermo che fu cittadella di

libertà sotto il dispotismo e (mi è caro il ricordarlo!) fu la Magistratura delegata ad accertare la sincera espressione della volontà del popolo siciliano di far parte della grande famiglia politica italiana sotto Vittorio Emanuele e suoi discendenti nel 1860.

Ma voi ci obbligate ad obliar tutto: memorie, sentimenti, interessi rispettabili e perfino le alte esigenze della ragione e della scienza.

Questo sacrificio, onorevole ministro, almeno da parte mia, non intendo farlo!

Dimostrato così, che, per unificare, non è necessario spostare; dimostrato che lo spostamento è qualche cosa di disagiata, anzi di impossibile; vediamo ora se, spostando, si unificano.

L'onorevole ministro confessa nella sua relazione che avrebbe desiderato di *raggiungere l'unità ferma, l'unità costante, che è condizione essenziale del magistrato supremo in materia penale*. Ma, messi a quest'improbabile lavoro, gli sono cadute le braccia.

La *condizione essenziale* egli dichiara di non averla potuto assicurare. Sfidò io ad assicurarla! Ma allora, e perchè vi martella la mente l'idea fissa della Cassazione unica?

Il ministro quindi si riduce a dichiarare che egli non ha potuto proporre la Cassazione unica a tipo francese, cioè l'unica Camera penale e fin qui poco male; ma quello che è peggio si è che avendo creata una Cassazione penale con quattro Camere e sezioni, il che vuol dire, avendo o volendo concentrate a Roma quattro delle attuali cinque sezioni penali, nulla ha pensato di proporre per accordarle tra loro ed impedire le contemporanee contraddizioni tra le diverse sezioni.

Dunque avremo non un'altra Cassazione, ma una Cassazione multipla.

Ecco dunque lo spostamento senza la unificazione. Le sezioni penali in Roma, saranno due ordinarie, alle quali si potranno aggiungere altre due straordinarie, alle quali, come l'onorevole Calenda dimostrò in Senato, potranno aggiungersi in via di regolamento di servizio altre quattro ultrastraordinarie!

Ma lasciamo le otto sezioni, che potranno parere una esagerazione! teniamoci alle quattro, le due ordinarie e le due straordinarie che si domandano per legge; lasciamo anche le due straordinarie; avremo sempre, per lo meno, due Cassazioni penali in Roma. Sicchè resta sempre non scrollata la asserzione che la lotta oggi non è impegnata tra la Cassazione unica e la Cassazione plurima. No! Cassazione multipla vogliono gli oppositori;

Cassazione multipla vuole il Governo; con la differenza che la molteplicità difesa dagli oppositori è la molteplicità discentrata; la molteplicità voluta dal Governo sarà la molteplicità accentrata in Roma.

Quindi, tutto quello che si dice in nome della unità della Cassazione, in nome della unicità della giurisprudenza, in nome dell'unico indirizzo, ecc; tutte queste sono parole, starei per dire sono pretesti, non mai verità vere e tanto meno condizioni essenziali del sistema che si vuole introdurre. Molteplicità discentrata, ripeto, e molteplicità accentrata ecco l'argomento della lotta.

Or come, onorevoli colleghi, si cercherà di ottenere ciò che si ottiene fino a un certo punto in Francia e in Germania, cioè la massima possibile unità d'indirizzo, quando noi avremo creata una Suprema Magistratura penale essenzialmente disorganica, cioè, a quattro teste o per lo meno a due!

L'onorevole ministro dice e ripete nella citata sua relazione, che è un problema difficilissimo a risolvere quello di organizzare la vera unità, in nome della quale si chiedono tanti sacrifici e sol come espediente o tentativo proporrebbe di dividere la materia lasciando ad una sezione i ricorsi criminali ed all'altra quelli correzionali e di polizia.

A me ha fatto dispiacere, onorevole ministro, a me antico e fedele suo soldato, quando si combatteva per il Codice penale, il vedere in questo disegno di legge ripullulare la distinzione tra crimini e delitti, distinzione, abolita dal nuovo Codice penale dove abbiamo sostituito la bipartizione del delitto e della trasgressione.

Ma passi pure il postumo ricordo e intendiamo che la distribuzione delle materie fra le diverse sezioni sia fatta secondo la magistratura da cui provengono le sentenze impugnate, cioè Corti di assise, Sezioni di accusa, tribunali o preture.

Sparirà forse con questa distribuzione la possibilità che si contraddica nello stesso giorno la giurisprudenza delle diverse sezioni della Cassazione italiana?

Ma niente affatto! Noi torniamo allo *statu quo*.

Di fatti voi stesso, onorevole ministro, nella vostra relazione scrivete quanto segue.

“ Nessuno ignora che per l'indole strettamente formale dei giudizi, specialmente in Corte d'assise, e per la mancanza d'ogni motivazione nei verdetti dei giurati che sottrae in certo modo anche una parte del diritto alla censura del Supremo Collegio, i mezzi di annullamento che si

esperimentano innanzi alle Corti di cassazione, sono per lo più fondati su motivi di procedura. »

Dunque *per lo più* avremo questioni di procedura; avete detto bene, onorevole ministro, ed io sono dello stesso parere.

Ma ditemi, di grazia, non sono le stesse le regole di procedura nell'istruzione preparatoria per tutti i reati e, salve pochissime differenze, non sono le stesse le norme per l'orale dibattimento innanzi a tutti i magistrati penali?

Dunque, non ostante la vostra distribuzione di materia, avremo gli stessi mezzi di annullamento, novanta volte su cento deferiti contemporaneamente alla sezione numero uno, alla sezione numero due e così via di seguito.

Nè questo è tutto.

La parte generale della ragione penale, quella che riguarda la pena, quella che riguarda l'imputabilità, quella che riguarda la complicità, il tentativo, le aggravanti, le attenuanti, eccetera, è materia comune al criminale ed al correzionale.

Dunque noi andremo avanti a due magistrati distinti o a quattro se occorre, ma tutti sedenti a Roma, per discutere *per lo più* (le parole non sono mie, ma del ministro proponente) la stessa materia.

Avremo identici responsi sulle stesse quistioni delle diverse sezioni?

Bisognerebbe negare le leggi dell'umana natura per supporlo.

Nella sezione prima come può accadere oggi in una Cassazione regionale un motivo di annullamento sarà preso per una frivolezza e nella sezione seconda sarà ritenuto una nullità insanabile.

Ecco l'unità d'indirizzo che può assicurarci il disegno di legge che abbiamo dinanzi!

Voi mi direte che ciò si potrebbe evitare con l'affiatamento dei magistrati, che giudicano in uno stesso ambiente, con la vigilanza dei capi della Corte, io vi replicherò che voi vi fondate sopra cose impossibili praticamente e sopra espedienti offensivi della libertà di pensare del magistrato e della stessa sua dignità.

Noi allora entreremmo in un campo di arbitri che io, o signori, non voglio neppur pensare possibili in Italia, ma dei quali qualche volta, non sotto il ministro Zanardelli, ma sotto altri ministri si è avuto purtroppo l'esempio nel paese! Dunque non andiamo fantasticando rimedi artificiali.

Le sezioni saranno di fatto e di diritto indipendenti l'una dall'altra e però sempre in condi-

zione di essere ora di accordo sopra un punto di diritto ed ora profondamente discordi: nella stessa guisa come accade ora fra le diverse Cassazioni regionali.

Ed allora io dico: valeva la pena di *changer de gouvernement* per venire necessariamente agli stessi risultati o poco dissimili?

Del resto, onorevole ministro, io ho compresa profondamente la ragione, che vi muove. Voi in questo momento, dopo l'immane lavoro di una codificazione nuova penale, avete l'intento che l'opera vostra, che pure è opera degli sforzi comuni del Parlamento, non venga guastata per troppe disputazioni. Ecco la malattia *sui generis* che hanno avuta, quasi tutti i legislatori dell'umanità.

L'ebbe, o signori, Giustiniano o chi per lui contribuì alla formazione del *Corpus juris*, pubblicando una costituzione con la quale si condannava *a priori* l'opera degli interpreti. Ma gl'interpreti non hanno certo oscurato il Diritto romano, ed il *Corpus juris*, è rimasto monumento eterno non ostante che il martello degl'interpreti e dei critici, vi avesse picchiato su per tanti secoli.

Anche si attribuisce a Napoleone I una famosa esclamazione all'apparire dei primi commentarii del suo Codice: "*Helas mon Code est perdu!*" Ma o signori, dobbiamo riconoscere che i commenti fatti al Codice di Napoleone l'hanno divulgato e fatto meglio apprezzare in tutta l'Europa.

Onorevole Zanardelli, il vostro Codice affidato ad unico interprete io ho grande timore che sarà guastato tanto più se quest'unico interprete sarà un magistrato supremo, incensurabile; il quale esagerando la sua missione politica e giudiziaria avrà tosto o tardi la pretesa di sostituirsi all'autorità del legislatore e di perfezionarne l'opera.

Dirò di più: con la pluralità delle Cassazioni l'errore di una interpretazione giudiziaria avrà limitata e ristretta influenza in una parte del paese, mentre nel caso contrario l'influenza perniciosa della massima erronea affliggerebbe e chi sa per quanto tempo tutta l'estensione del territorio nazionale.

Ma si afferma: la legge buona o cattiva deve essere uguale per tutti.

Lo stesso non può dirsi pei criteri razionali coi quali s'intende e si applica la legge, a meno che non si volessero sostituire ai giudici degli automi, o dare al magistrato supremo facoltà di legiferare.

Io non credo dunque che si possa ripetere per la giurisprudenza l'argomento, che abbiamo menzionato per unificare i Codici, cioè meglio,

solo Codice mediocre che tre diversi Codici anche buoni in uno stesso paese.

L'unità della legge è imposta dall'unità nazionale, è condizione assoluta della vita politica in un medesimo Stato.

La varietà della giurisprudenza è condizione accidentale e transitoria, compatibile con l'unità dello Stato e che, se può addurre qualche inconveniente individuale, assicura meglio lo sviluppo del diritto ed il trionfo della verità nell'interesse generale.

Onorevoli colleghi, io non voglio più oltre abusare della vostra attenzione. Cominciai dal dichiararvi che, quantunque appartenente ad una regione, che è sinceramente e generalmente avversa a questo disegno di legge, io intendevo occuparmi dell'argomento nell'interesse generale. Vi ho detto il motivo per cui questo disegno di legge non può avere il mio suffragio; il motivo è quello stesso indicato dal relatore dell'Ufficio centrale del Senato come raccomandazione per far passare la legge. In questo disegno non c'è un concetto nuovo, non c'è miglioramento di sorta, neppur lo spiraglio di una grande ed utile riforma. La Cassazione, con le sue virtù e con i suoi difetti, è semplicemente spostata col danno certo dei luoghi dove attualmente si trova.

Io non posso essere entusiasta per un disegno di legge che invece di darmi garanzie maggiori per la giustizia, per la libertà, per il benessere pubblico, mi impicciolisce l'anima, col suo *spostamento di affari* e mi urta la ragione con la sua tanto abusata e sciupata frase dell'*unità della giurisprudenza*.

Non approvo dunque questa legge, che mi lascia vuoti la mente ed il cuore e non l'approvo perchè risuona ancora al mio orecchio una parola pronunciata in un solenne momento dall'onorevole Zanardelli a Napoli, nel 1883, parola che fu sempre la mèta della mia vita pubblica e privata: *excelsior!* (*Bravo! Bene!* — *Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Onorevoli colleghi, io sento anzitutto il dovere di felicitarmi, e di felicitarmi doppiamente, con l'onorevole Cuccia, la cui parola splendida e simpatica ho sempre seguito con grande e ben meritata attenzione. Mi felicito con lui, per aver egli saputo sempre mantenere questa discussione ad una altezza degna dell'argomento e degna della Camera; ma mi felicito altresì con lui per la mirabile abilità spiegata nel combattere l'attuale disegno di legge.

Il mio onorevole contraddittore ha esordito nel merito dichiarando che era d'accordo sostanzialmente coll'onorevole Zanardelli circa il metodo da adottarsi nelle riforme giudiziarie; che anch'egli riconosceva che l'ordinamento giudiziario penale aveva esigenze speciali e più urgenti di quelle dell'ordinamento giudiziario civile. Egli aggiunse anzi che andava pure d'accordo coll'onorevole guardasigilli nel ritenere che si dovesse garantire la massima uguaglianza fra tutti i cittadini dello Stato non meno nelle materie tributarie e politiche che in quelle penali.

E solo dopo questa triplice affermazione venne a dirci che la divergenza fra esso e l'onorevole ministro stava nei mezzi da adottarsi per l'attuazione del programma dal medesimo condiviso.

L'onorevole Cuccia condanna dunque i mezzi proposti nel disegno di legge. Vediamo come siasi accinto a dimostrare la sua tesi. Egli ricorse primieramente alla critica del sistema di procedura attuale, riguardo alla Cassazione in materia penale.

In tale materia, osservò, la Cassazione non risponde più ai moderni postulati della scienza. Perchè vi rispondesse occorrerebbero molte riforme; ed indicò pure quali avrebbero dovuto essere. Si soffermò sull'inconveniente, che si verifica oggidì, dei moltissimi ricorsi presentati unicamente per guadagnare tempo. Accennò eziandio all'opportunità di stabilire che per alcune condanne minime, specialmente a sole pene pecuniarie, dovesse bensì concedersi la garanzia di un ulteriore grado di giurisdizione, ma precludere poi l'adito al magistrato, supremo custode della legge.

E poi passando ad un altr'ordine d'idee, alquanto in contrasto col precedente, avrebbe soggiunto ancora che l'attuale istituto della Cassazione nemmeno più rispondeva alla sua alta missione di magistrato supremo, dacchè non era gli nemmeno dato di rilevare d'ufficio le più enormi e manifeste illegalità sfuggite ai difensori dei ricorrenti.

Il disegno di legge a tale riguardo nulla propone, nulla innova: dunque non è necessario nè opportuno.

Ma, onorevole Cuccia, ove dovessimo oggi discutere se qualche cosa e tutto quanto si possa fare per migliorare l'istituto della Cassazione penale, molte fra le idee sue potrebbero essere approvate anche da coloro che parlano oggidì in un senso contrario al suo. E specialmente approverebbe l'ultima chi ricorda le nobili tradizioni lasciate presso la suprema magistratura subalpina in quanto ai mezzi elevati d'ufficio dall'illustre

e da molti anni compianto presidente di sezione senatore Bonacci. E forse anzi alle riforme da Lei vagheggiate altre ancora se ne associerebbero dai fautori dell'attuale disegno di legge. Però tutto questo quale influenza può esercitare nell'odierno dissidio, nell'esame del disegno di legge sulla Casazione unica penale?

La questione è semplice e scaturisce dalle medesime dichiarazioni con le quali Ella ebbe ad esordire. Il disegno di legge risponde o non risponde a questo programma che in definitiva anche Ella, onorevole Cuccia, approvò ed approva, di procedere grado a grado nelle riforme dell'ordinamento giudiziario? Se è vero che ad un primo miglioramento ne potrà succedere un secondo e un terzo, ora che intanto ci si propone questo primo miglioramento, approviamolo come cosa buona in sè, come un altro passo di progresso sul passato, continuando poi nello stesso sistema al quale l'Italia nuova si attenne dal 1860 in poi.

Ben vedete, onorevoli colleghi, che posta la questione su tale terreno, l'onorevole Cuccia diventa un alleato ed anzi un alleato preziosissimo dell'onorevole Zanardelli, dacchè esordì riconoscendo egli stesso, che nella materia penale interessava grandemente garantire la più perfetta uguaglianza fra tutti i giudicabili.

Il disegno di legge in esame in quanto mira a procurare all'Italia l'unificazione nella suprema magistratura penale, è appunto per me legge di alta giustizia ed uguaglianza.

Il momento è solenne. Siamo all'indomani di uno splendido trionfo del genio italiano.

Quelle scuole, che hanno dovuto tanto discutere ed affaticarsi per trovare una formula, che componesse i loro dissidi sul tema di un nuovo Codice penale, finalmente hanno trovato questa formula.

Il nuovo Codice penale (onore del guardasigilli e delle elette intelligenze che con lui cooperarono all'arduo lavoro) destinato ad imperare unico in tutta la penisola, sta per essere promulgato fra il plauso dell'Italia nostra e l'ammirazione dell'Europa.

Stiamo per uscire finalmente da una condizione che non era lusinghiera per noi e per il diritto penale italiano costituito da tre leggi distinte — il Codice sardo, il Codice toscano ed il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, il quale per le provincie del mezzogiorno aggiungeva, toglieva e modificava molti ed importantissimi articoli nel Codice del 20 novembre 1859.

Sta per cessare una situazione di cose logica-

mente e giuridicamente insostenibile, per cui il fatto che costituiva un semplice peccato in alcune provincie, rendeva l'uomo delinquente nelle altre e per cui un reato di azione pubblica al Nord e al centro d'Italia diventava semplice reato di azione privata nei paesi del Sud.

Oh! i nostri figli non crederanno davvero che un assurdo, che uno scandalo giuridico così enorme sia durato più di un quarto di secolo.

Non crederanno che per 28 anni siavi stato uno dei due Codici penali vigenti stampato con articoli diversi per il mezzogiorno e per il centro e settentrione, con differenze tali per cui — ad esempio sparivano per gli italiani del Sud moltissime circostanze aggravanti, — in certi casi al di là del Liri restava impune il mandante che al di qua sarebbe stato punito coi lavori forzati a vita o a tempo, — e sempre ancora nel Mezzogiorno, continuava ad essere suscettivo dei più alti onori quel falso giurante che negli altri due terzi d'Italia sarebbe invece condannato alla multa, al carcere ed all'interdizione dei pubblici uffizii.

Usciti or ora da questo brutto e doloroso pelago, è naturale che ci proponiamo di non ricadervi un'altra volta.

Tale è il proposito dell'onorevole guardasigilli, tale deve essere pure il proposito di quanti hanno a cuore il progresso e la dignità delle istituzioni giudiziarie italiane.

Ed in questo pelago di deplorabili disuguaglianze nell'applicazione della legge penale presto noi ricadremmo, se alla finalmente raggiunta unità della legge penale non congiungessimo eziandio l'unità della magistratura chiamata ad interpretarla in grado supremo.

L'esperienza ci porge ben utili insegnamenti al riguardo, additandoci le infinite contemporanee difformità d'interpretazione della legge penale sanzionate dalle pronuncie delle cinque supreme Corti attuali.

Ieri l'onorevole Rosano affermò che i fautori del disegno di legge esageravano l'inconveniente; ed afferrando meno esattamente alcune parole della relazione parlamentare avrebbe detto che tutte le difformità sostanzialmente si riducevano ai due temi dell'ammonizione e della prescrizione, nei quali le nuove leggi testè votate renderebbero impossibile ogni dissidio ulteriore.

L'onorevole mio amico Massabò già rilevò testè l'errore contenuto in tale affermazione. Permettetemi di aggiungere poche cose al riguardo. Benchè non creda che il banco di deputato sia il meglio adatto per enumerare la lunga sequela di

contrasti spiegatisi nel campo della giurisprudenza, non so trattenermi dall'accennarne alcuni, che forse più specialmente si attagliano alla presente discussione.

Incomincerò da quelli che si manifestarono in un genere di questioni, per le quali un disaccordo anche solo temporaneo nell'interpretazione minaccia effetti irreparabili e può distruggere ed annichilire addirittura il beneficio concesso dalle disposizioni che si tratta di applicare. Al ludo all'argomento dell'amnistia.

Mi limito ad una parte dei dati che raccolsi ieri sera in fretta, dopo il discorso dell'onorevole Rosano, da un repertorio di giurisprudenza relativo al quinquennio 1876-80.

Sul semplice tema dell'amnistia le Corti supreme in quel periodo offrirono i seguenti disaccordi. Si chiese " se l'amnistia di cui nel regio decreto 2 ottobre 1876 si estendesse anche alle pene disciplinari. "

Sì, rispose la Cassazione di Napoli addì 22 giugno 1877; no, risposero invece le Cassazioni di Torino, Roma e Firenze il 5 settembre 1878, il 3 gennaio ed il 13 marzo 1879.

L'articolo 1° del decreto dopo avere nel suo numero 1° dichiarato l'indulto per tutti i reati di stampa al numero 4 in quanto agli altri delitti contemplati dalla legge comune si limitava a parlare di quelli di *azione pubblica*.

Riguardo ai reati contemplati in quest'ultimo alinea sorse questione " se l'amnistia fosse pure applicabile quando si trattasse di delitto d'azione privata circa il quale fosse intervenuto il recesso dalla querela. " Sì, rispondeva la Cassazione di Firenze il 7 luglio 1877: no, si affrettava a rispondere la Cassazione di Napoli il 17 dicembre 1877 dello stesso anno.

Si domandò " se per l'applicazione dell'amnistia dovesse guardarsi alla qualità e quantità della pena minacciata o a quelle della pena inflitta? " Altro dissenso fra le varie Cassazioni.

Nacque il dubbio " se i sei mesi di pena condonati dal decreto 19 gennaio 1878 dovessero difalcarsi una volta sola, anche quando si fosse avuta una pena unica inflitta per un reato più grave aumentata per il concorso con altro reato meno grave. "

Ed eccoci ad un'altra disarmonia. Si deve fare una *doppia* diminuzione dice la Cassazione di Napoli allì 15 agosto 1878 e 30 giugno 1879.

Se ne deve eseguire *una sola* replicano le Corti di Torino e Firenze allì 15 maggio, 19 luglio e 16 agosto 1878.

Cadde in questione " se lo stesso decreto di con-

dono si applichi pure ad ogni altra pena oltre quelle corporali e pecuniarie e così specialmente alla sorveglianza della pubblica sicurezza. " Nuovo contrasto. Sì, dichiara la Cassazione di Firenze, no, decide invece la Cassazione di Torino con sentenze entrambe del 1878.

E qui mi arresto per l'amnistia, solo avvertendovi che troverete facilmente nelle raccolte legali altre note disarmoniche sopra lo stesso tema e nel medesimo periodo.

E così di leggieri trovereste altri contrasti sugli argomenti della forma e della computazione dei termini per l'appello.

Voglio solo citarvi al riguardo un caso che interessa i più santi e preziosi diritti e doveri della paternità.

Può il padre proporre la domanda di appello o di cassazione pel figlio minorene?

La Cassazione di Torino ha risposto di sì sin dal 23 marzo 1876 e quella di Firenze ha replicato con un no il 16 agosto 1879.

Anche sul tema della libertà provvisoria quanti contrasti!

Quanti contrasti per la procedura delle Corti di Assise!

Uno dei più gravi è questo:

Sul punto " se il giudice delegato per l'istruttoria del processo contro il falso testimone nel caso previsto dall'articolo 312 del Codice di procedura possa poi ancora prendere parte al giudizio contro lo stesso teste " nel 1877 si incrociano due decisioni, della Cassazione di Napoli che risponde di sì il 7 febbraio e della Cassazione di Roma che risponde di no il 5 giugno.

Un ultimo esempio ed ho su di ciò finito: è recentissimo e riflette esclusivamente l'applicazione e l'interpretazione del Codice penale. Quando si tratta di un ferimento seguito da morte contemplato nell'articolo 541 del Codice penale, nel concorso della scusante della provocazione grave, dovrà applicarsi la diminuzione di pena stabilita per l'omicidio nell'articolo 562 o non piuttosto quella del ferimento determinata nei successivi articoli 565 e 567? "

Aprite le raccolte legali del 1887 e troverete che, mentre la Cassazione di Roma il 10 marzo con una elaboratissima sentenza estesa dal nostro dotto collega Serra decideva " doversi applicare la diminuzione di pena del *ferimento* " osservando anzi che tale soluzione (già sanzionata con precedenti sentenze della stessa Corte e anche di Corti supreme del Mezzogiorno) oramai non era nemmeno più discutibile dopo che la dottrina e la giurisprudenza avevano repli-

catamente spiegata la vera ed unica portata dell'articolo 541, la Cassazione di Torino, il 27 gennaio dello stesso anno, persistendo nel suo precedente sistema, dichiarava all'opposto " non essere dubbio che in simile caso si dovessero solo applicare le attenuazioni dell'omicidio. "

Soffermatevi un istante sopra quest'ultimo esempio, e ponderate le conseguenze pratiche della discrepanza di giurisprudenza.

Essa nel concreto vuol dire che per lo stesso fatto e nel concorso delle identiche scusanti e circostanze, mentre Tizio giudicato nel distretto e con la giurisprudenza della Cassazione di Roma, potrebbe essere condannato al massimo dalla più rigida Corte di assise a 6 mesi di carcere Caio giudicato invece da una Corte di assise del settentrione, che naturalmente miri, come a suo faro, alla giurisprudenza costante della Cassazione di Torino, potrebbe esser condannato a 10 anni di relegazione, cioè ad una pena di genere diverso e 20 volte maggiore per la durata! (*Sensazione*) E ciò potrà appellarsi uguaglianza, giustizia? Si vorrà dire informato a questi santissimi concetti un sistema d'ordinamento giudiziario, il quale consentirebbe che per un fatto di identica gravità e malgrado l'unità della legge applicata, la punizione si accrescesse o diminuisse in proporzioni così enormi a seconda della circoscrizione nella quale il giudicabile dovesse comparire innanzi al magistrato?

Ho letto ed udito dire: " date tempo alla giurisprudenza di mettersi d'accordo: i magistrati, i giureconsulti, i dotti, dibatteranno le questioni, e dopo il lungo dibattito, dall'attrito dei diversi pareri emergerà l'opinione preferibile ed essa trionferà perchè a tutti si imporrà per l'evidenza delle ragioni; e questa sarà la vera uniformità di giurisprudenza corrispondente ai dettati della scienza. "

Ma io domando, se nella materia penale, dove si tratta dei più preziosi diritti del cittadino, della sua libertà, del suo onore, dove un eccessivo e non meritato rigore può produrre conseguenze, qualche volta irreparabili, possa ammettersi un simile ragionamento.

Potrà sostenersi che occorra mantenere una lunga sequela di ingiustizie per aver poi la soddisfazione di vedere in un tempo, non importa di quanto lontano, risolta *scientificamente*, senza rimedio per chi sopportò il danno nel passato, le sorte discrepanze fra i supremi collegi giudiziari?

Sarà con questo ragionamento che voi rispondereste ad un vecchio padre, ad una povera ma-

dre, che avranno forse perduto miseramente nel carcere un figlio, divenuto feritore solo perchè ingiustamente provocato e che avrebbe potuto reggere ad una pena quale la vorrebbe inflitta la Cassazione di Roma ma non potè reggere a quella infinitamente maggiore voluta dall'interpretazione della Cassazione di Torino?

Potreste, osereste rispondere a questi lamenti d'ingiustizia dicendo ai derelitti genitori: " abbiate pazienza, fra vari anni la scienza avrà parlato, il dissidio cesserà, e anche al Nord le condanne saranno miti come al Sud, se pure al Sud non finiranno per diventare anch'esse tanto severe nell'identico caso come al Nord?!"

L'effetto dell'ingiustizia, il turbamento che la disuguaglianza delle pene produce nella coscienza delle popolazioni, è immediato.

Ciò mi ricorda le belle parole che sino dal 1871 pronunciava in Parlamento un'illustrazione della magistratura italiana, allora guardasigilli, l'onorevole Vigliani:

" Nell'ordine penale, egli diceva, è più evidente e inoppugnabile la necessità dell'unità giuridica. Quale cosa esiste più inopportuna tra i figli di una patria comune, che il vedere lo stesso fatto qui punito, là impunito, dove colpito da una pena e dove colpito da pene diverse? Basta accennare a questi assurdi per anatemizzarne la sorgente. "

Questa sorgente appunto volle, e giustamente, anatemizzarla, l'onorevole Zanardelli col disegno di legge che ci ha presentato; e spero bene che vorrete anatemizzarla voi pure col vostro voto.

E qui concedetemi ancora che mi compiacca di ricordare un precedente della stessa Camera nostra.

La legge 12 dicembre 1875 che deferì esclusivamente alla Cassazione di Roma tante preziose attribuzioni in tema di conflitti, di rimessione di cause per legittima suspicione o per motivi di sicurezza pubblica, di procedimenti disciplinari, di elezioni politiche ed amministrative, di questioni fra lo Stato ed i privati in materia di tasse dirette o indirette e di Asse ecclesiastico e di contravvenzioni alle leggi relative, fu essenzialmente una legge tutta dovuta alla iniziativa parlamentare.

Il guardasigilli aveva proposto un disegno di legge diretto all'unico scopo di istituire temporaneamente nuove sezioni a Napoli e Roma.

Fu la Giunta parlamentare, composta di illustrazioni di tutte le regioni italiane, degli onorevoli Crispi, Mancini e Pisa, nell'el mezzo-giorno, degli onorevoli Pirolì e Mari del centro

ed infine degli onorevoli Chiaves, Mosca, Vare e Villa del settentrione, che gettò le basi del nuovo disegno di legge che, mettendo in seconda linea le sezioni temporanee di Napoli e Torino, poneva in prima linea l'istituzione delle sezioni della Cassazione di Roma con le suddette attribuzioni.

E davano i commissari ragione di quella loro proposta quando non solo scrivevano " che Roma sede futura della suprema magistratura del regno avrebbe così avuto sin d'allora un Istituto che sodisfacesse in parte ad una necessità anche politica „ ma aggiungevano " che si erano volute deferire a queste sezioni *alcune attribuzioni generali e la cognizione di tutti i ricorsi in determinate materie di interesse generale* perchè dovevasi sancire l'eguaglianza dei cittadini anche davanti all'interpretazione delle leggi di ordine e d'interesse generale. „

E quale legge potrebbe dirsi *d'ordine e d'interesse generale* più di quella che sancisce le pene, o determina le formalità e le garanzie del rito giudiziario penale?

La Camera votando l'attuale disegno di legge si informerà alle stesse idee che ispirarono il suo voto d'allora.

Ma ha soggiunto l'onorevole Cuccia " che il disegno di legge esagera la portata della vagheggiata unificazione; che dessa sarà sempre cosa più teorica che pratica, inquantochè per ottenerla si dovranno fare spostamenti impossibili o difficilissimi per riuscire poi al risultato, di avere unicamente sostituito ad una molteplicità discentrata, una molteplicità accentrata nella capitale. „

Io ritengo, che, se devesi desiderare sempre che ogni istituzione offra la massima delle perfezioni escogitabili perchè la legge dell'uomo indefinitamente perfettibile è quella del progresso, sia però praticamente impossibile trovare un ordinamento che lasci le nostre aspirazioni subito completamente sodisfatte e che non ammetta un ulteriore perfezionamento.

Frattanto perchè quando si riconobbe l'inconveniente di un ordinamento, non dovrà cercarsi di surrogarvene un altro che, se non potrà valere a togliere affatto gli inconvenienti riconosciuti, valga almeno a diminuirli ed attenuarli?

Ora io domanderò agli oppositori, se francamente ed in buona fede possano contrastare che, data l'unicità della Corte di cassazione in materia penale, per lo meno scemeranno quei contrasti di giurisprudenza che si verificano oggidì in modo così frequente e così dannoso per il prestigio dell'amministrazione della giustizia e per la pub-

blica coscienza che giudica l'opera dei magistrati dagli effetti che vede e tocca?

Tanto è dovere del legislatore l'impedire, quanto, ove non possa fare altrimenti, il rendere meno possibili e facili le ingiustizie.

" La discordanza di giurisprudenza anche *contemporanea* continuerà, si è osservato, perchè la Cassazione penale avrà qui a Roma due sezioni divisibili in quattro secondo lo stesso progetto, od anche all'uopo, data l'abbondanza del personale, in maggior numero giusta quanto fu notato dal relatore della Commissione senatoria. „

Ma, anzitutto, le discordanze di queste sezioni non troverebbero già il primo correttivo nel giudizio a sezioni riunite?

Come non vedere che dovrà necessariamente formarsi una giurisprudenza più salda il giorno in cui i giudizi a sezioni riunite saranno circoscritti ad un'unica sede, anzichè sparsi e divisi fra cinque sedi diverse?

Come non riconoscere l'influenza che sulla costanza della giurisprudenza dovrà pure esercitare l'azione dell'*unica* procura generale sostituita alle *cinque* attuali?

Come poi non tener conto di quello che necessariamente deve accadere in un collegio di giudicanti avvicinati ed uniti dalla comunanza delle occupazioni quotidiane?

Forsechè i consiglieri della Cassazione di Roma, unicamente perchè sedenti nella capitale, staranno tutto il giorno segregati l'uno dall'altro come tanti cenobiti nelle loro celle, ed appena si troveranno insieme coi colleghi della loro sezione durante l'udienza e la votazione?

Od invece anche i consiglieri della Cassazione di Roma faranno come quelli di Torino, di Firenze, di Napoli e Palermo e così si affratelleranno coi loro colleghi delle altre sezioni; discuteranno e studieranno con essi, comunicandosi e scambiandosi le idee sulle più belle ed importanti questioni di competenza del collegio a cui appartengono? Forsechè così non faranno eziandio perchè nella loro coscienza starà sempre altissimo il sentimento del dovere proprio, e della dignità e del prestigio di quella istituzione suprema della quale sono parte?

Certamente anche l'unica Cassazione penale di Roma come la Cassazione unica in Francia, che più volte si disdisse, potrà modificare le proprie massime d'interpretazione, ma ciò solo farà dopo un certo tempo, come conseguenza di lunghi dibattiti e del maggiore studio che della questione avranno fatto non solo i magistrati, ma eziandio

quel foro e quei cultori della scienza giuridica che fortunatamente, si fa sempre più prospera e rigogliosa in Italia.

Quando di una grande questione d'interpretazione s'impossessa la scienza e, vagliandola e rivagliandola profondamente, addita gli errori della soluzione datale dalla magistratura, si accrescerà anziché scemare il prestigio di quel supremo collegio giudiziario che, rendendo omaggio alle ragioni della scienza, abbandoni la primitiva interpretazione.

E qui a lode della Cassazione di Roma ricorderò un caso di recente modificazione delle sue massime, come conseguenza di quella più ampia discussione che sempre vale a porre in luce le vere imperfezioni ed i veri errori. Trattasi di un tema sul quale non pochi di voi durante la precedente legislatura dovettero trattenere più volte la Camera, cioè dell'applicazione del disposto delle leggi sul dazio consumo alle Società cooperative.

La Cassazione di Roma aveva emesso dapprima una massima addirittura rigorosa (che gli appaltatori del dazio ed anche qualche autorità governativa si affrettarono ad afferrare con entusiasmo) secondo la quale per l'esenzione del dazio sarebbe occorsa una gratuità completa ed assoluta nella rimessione del genere — insomma un vero regalo del genere stesso.

La censura della massima fu viva e minuziosa, e dentro il Parlamento e fuori, per parte di quanti s'interessavano al benessere delle classi operaie ed allo svolgimento delle Società cooperative.

La logica e la giustizia finirono per trionfare ed anche la Cassazione di Roma (*già suprema ed unica* sino dal 1875 per simili questioni) modificava la sua prima giurisprudenza.

E questo certamente fu un cambiamento non capriccioso, ma rispondente davvero a quei postulati della scienza che già molte volte si sono invocati in questa discussione.

La pubblica coscienza non è punto ferita da questi *successivi* cambiamenti, mentre lo è invece dai *contemporanei* contrasti di giurisprudenza, che rendono ad un tempo *diversa ed ineguale* l'applicazione ed interpretazione della legge fra cittadini della medesima nazione.

È poi anche fallace il volere dai cambiamenti attuali di giurisprudenza della stessa Cassazione romana, argomentare circa i cambiamenti che nella medesima si potranno ancora verificare dopo che sia diventata Cassazione *unica* per tutte le materie penali.

Certe oscillanze nella stessa giurisprudenza della Corte romana sono oggidì l'inevitabile corollario della coesistenza di varie Corti supreme con tradizioni e giurisprudenze diverse.

Il passaggio dei consiglieri delle altre Corti alla Cassazione romana ed il riguardo che pur è naturale si abbia da un magistrato per un altro magistrato supremo contribuiscono sicuramente a far rinnovare disputazioni che altrimenti non si ripeterebbero con pari facilità e non avrebbero forse neanche occasione di ripetersi.

Nè dicasi « che debbasi nello stesso interesse del diritto e della sua più retta interpretazione lasciare che almeno per un certo periodo di tempo anche il nuovo Codice penale abbia il vantaggio di una interpretazione molteplice per parte di autorità sotto ogni aspetto rispettabili. »

Ma primieramente, se abbandoniamo questa interpretazione a molteplici autorità supreme, perverremo eziandio col nuovo Codice all'inconveniente che abbiamo sperimentato sotto l'impero delle leggi penali che oramai abbiamo abolite.

Volere che i. linea di sperimento, e per dare tempo alla scienza di cinque regioni e di cinque magistrature di mettersi d'accordo sopra una unica soluzione nelle varie questioni d'interpretazione e applicazione della legge penale, si mantenga intanto indefinitamente lo *statu quo*, equivale a volere che per intanto si verifichi di nuovo che lo stesso fatto venga punito o no; e punito più o meno, secondochè sia avvenuto piuttosto in una che in altra provincia, nelle dipendenze d'una o d'altra Corte regolatrice.

Sarebbe tollerabile, e quando pure fosse scientifica, potrebbe dirsi giusta e giuridica tale condizione di cose? Forsechè poi questa unica Cassazione penale di Roma non sarà dessa di necessità composta con elementi che siano il fior fiore della dottrina forense presso tutte le attuali sedi di Corti supreme o di Corti di appello? E, se concorreranno a comporla le illustrazioni delle Cassazioni di Palermo, Napoli, Firenze e Torino, con quale logica voi non avreste confidenza in questi magistrati solo perchè seggano a Roma, mentre l'avreste avuta pienissima quando avessero continuato a giudicare fuori di Roma?

Fu detto ancora che la residenza della suprema unica magistratura presso il Governo centrale possa contribuire a renderla od a farla sospettare meno libera e indipendente.

A siffatta obiezione voi avete già risposto col vostro voto sulle due importanti leggi delli 12 dicembre 1875 e 31 marzo 1877.

Per parte mia solo potrei ricordarvi le parole

pronunziate contro identiche obiezioni dal nostro compianto collega Varè nella tornata del 17 novembre 1875.

“ Mi fa meraviglia (egli così si esprimeva) che si mostri *paura* per l'indipendenza dei giudici della Corte suprema di Roma. ”

“ Se parliamo degli *sguardi*, i quali possano stare attorno a questo collegio, io vi dirò che, se sarà sotto lo sguardo del *guardasigilli*, sarà pure sotto lo sguardo di una stampa più numerosa di quello che possa essere in qualunque altra città d'Italia, e sarà sotto lo sguardo di un'opinione pubblica rappresentata in quest'aula, come sotto lo sguardo di un corpo numerosissimo di giureconsulti e di un fôro rispettabilissimo e molto capace di far sentire la sua parola.

“ E questo dico in sott'ordine: la prima risposta sta nell'osservazione che se si potesse e si volesse influire, si influirebbe a Firenze, Napoli, Torino, Palermo come a Roma. ”

Ma rimane un dubbio che scende nel campo pratico, relativo alla possibilità che la sola Cassazione di Roma possa esaurire tutta la materia penale senza ritardi e danno degl'interessati.

A me pare che possa e debba sempre procedere più sollecito il lavoro in più sezioni riunite sotto un'unica direzione che in altrettanti sezioni staccate.

Quando poi penso che il lavoro della sezione di Firenze è insignificante, che quello della sezione di Torino viene ordinariamente sbrigato con due sole sedute settimanali, che all'attuale sezione di Roma, il disegno di legge ne sostituisce due che potranno all'uopo diventare quattro, e, dato un personale abbondante, potranno anche sedere quotidianamente, non so dividere nemmeno questo timore. E a tale proposito, mi soffermerò per un solo istante sulle cifre testè citate dall'onorevole Cuccia.

Non intendo di contestarne l'esattezza. Solo desidero ricordarne due altre e fare un confronto opportuno per l'obiezione che discutiamo.

Alla Cassazione di Napoli nel 1886 (come fece notare in Senato l'illustre procuratore generale di quella Corte) si presentarono 1165 ricorsi criminali sopra 1471 sentenze di Corte d'assise, e così 4 ricorsi sopra 5 sentenze (circa l'ottanta per cento) mentre in Francia nello stesso anno su 3335 sentenze criminali ne venivano denunciate appena 663 (cioè il venti per cento).

La sproporzione fra Napoli e le altre sedi con-

tinentali non raggiunge esattamente quella della Francia, ma è sempre enorme.

E nelle condizioni di Napoli sta pure Palermo.

Basti dire che nel quinquennio 1880-84 la media delle sentenze criminali già era stata per Napoli e Palermo unite di 1759 mentre per le altre tre Corti imperanti sopra una popolazione doppia era stata di sole 987, anzichè di circa 3500 come avrebbe portato la proporzione del numero degli abitanti.

Che cosa significa il fatto che in una regione d'Italia sopra 5 sentenze di assise, almeno 4 vanno in cassazione? E perchè lo stesso fatto, come non si verifica al di là delle Alpi, nemmeno succede al di qua nelle altre regioni della nostra penisola?

Il doloroso tema venne trattato in Senato con quell'ampiezza e profondità di vedute che si addicevano ad una discussione innanzi all'Alta Camera.

Pur troppo ogni cifra nelle statistiche esatte, come questa, ha un significato, è una rivelazione.

Non credo che questo significato possa suonare offensivo per quelle Corti d'assise.

È impossibile ritenere che i magistrati che le compongono facciano sistematicamente male solo perchè seggono al Sud; e tanto è vero che se contro i loro giudicati e dibattimenti pullulano i ricorsi, sono però *rari nantes in gurgite vasto* quelli accolti.

E per certo anche il fôro meridionale, educato a così splendide e gloriose tradizioni, non pensa a fare ricorsi solo per vederli poi in grande massa respinti.

Il male sta pur troppo nei costumi; si innestò nelle masse una deplorabile abitudine, che nell'interesse stesso delle parti ingannate e danneggiate spesso dalle illusioni, occorre combattere; l'abitudine di credere che l'istituto della Cassazione sia più di quello che è o sia cosa diversa da quella che è, e che perciò sempre ed in qualunque caso convenga ricorrere contro una condanna anche straordinariamente mite.

Ma se tale inconveniente pur troppo sussiste, dovremo almeno sperare che possa dileguarsi con l'estendersi dell'educazione del popolo e mercè la cooperazione degli uomini di legge del mezzogiorno; e così avremmo altro motivo per non lasciarci spaventare dalla mole del lavoro destinato all'unica Cassazione. Intanto nella massa di ricorsi provenienti da queste sezioni potrà farsi un lavoro di cernita, separando dagli altri quelli (in buon numero) la cui insussistenza ed il cui intento

esclusivamente protelatorio si appalesino a primo aspetto.

In un ammasso di ricorsi dati la maggior parte solo per l'uso di ricorrere, i consiglieri di Cassazione non dovranno spendere molto tempo per compilare sentenze chiamate a confutare mezzi che il chiaro testo della legge ed una costante dottrina dimostrino insostenibili.

Ed io non divido nemmeno il timore che pure sentii esprimere per la decadenza degli studi nelle sedi orbate di Cassazione penale.

Splendidamente ha già risposto al riguardo l'onorevole Massabò.

Solo ricorderò agli onorevoli Rosano e Cuccia il giudizio di una somma autorità appartenente alla stessa loro regione.

« Non pericola, no, (diceva il senatore Calenda in Senato nella tornata 12 marzo) la coltura giuridica nè di Palermo, nè di Napoli, nè di Torino, nè delle altre principali città del regno. Dove è una Corte d'appello, è impossibile che scada la scienza del diritto. »

« Il fôro rimarrà sempre quello che fu, perchè dinanzi alla Corte d'appello si trattano, oltre alle questioni di fatto, tutte le più alte questioni giuridiche, come davanti alla Corte di cassazione, alla quale non possono pervenire se prima non furono in quella dibattute. » — E se così non fosse tanto varrebbe come negare la coltura giuridica persino a Venezia, Bologna, Genova, alla stessa patria del Beccaria.

Ecco perchè senza esitazione approvo tutti i primi sette articoli che costituiscono la prima parte del disegno di legge.

L'onorevole Cuccia ha innestato nel suo discorso, con molta strategia, quella sospensiva che la Camera attendeva e non vide proposta ieri.

Egli ha detto: « non si potrà provvedere diversamente allo stesso scopo? Voi onorevole ministro, voi onorevole Commissione, avete studiato e cercato tutti i diversi possibili sistemi? ad ogni modo io, modestamente accenno alla possibilità di altri sistemi. Studiate dunque ancora al proposito con calma e senza impazienza queste ed occorrendo anche altre idee. »

E qui accennò al sistema germanico, e vi ricordò pure il recente lavoro di un distinto giuriconsulto veneto.

Ben vedete, onorevoli colleghi, che, se per avventura la Camera dividesse codeste idee dell'onorevole Cuccia, cadrebbero il disegno di legge ed il già emanato voto del Senato.

Se anche voi siete convinti, come io lo sono,

che la riforma sia davvero urgentemente voluta dalla giustizia e dall'eguaglianza, respingerete questo abilissimo tentativo — di far cadere il disegno di legge con la Sessione che sta per chiudersi, e rimandare ad un'altra Sessione con nuova discussione innanzi alle due Camere il tanto considerato riordinamento della suprema magistratura penale.

Per me sarebbe il rinvio illogico, dappoichè questa riforma ci viene presentata come l'indispensabile complemento di quella *unicità* di legislazione penale che abbiamo testè votata: — e parrebbe persino poco riguardoso verso la Camera vitalizia che studiò e discusse con tanta ampiezza, e col concorso del senno e dell'intelligenza di tutte le provincie italiane, la proposta riforma, e l'approvò quindi con tale maggioranza, che quasi potrebbe dirsi unanimità.

Queste ragioni mi fanno astenere dall'entrare in maggiori osservazioni sul merito delle proposte dell'onorevole Cuccia, che (parmi) sostanzialmente ci condurrebbero a creare un congegno di più nel nostro ordinamento giudiziario, senza prestarsi nemmeno poi a quel rapido corso degli affari che è e deve essere proprio delle istituzioni giudiziarie penali.

Adottiamo ciò che appare più facilmente ed immediatamente praticabile.

Facciamo ciò che forse non può ancora appagare i desiderî e gl'ideali di tutti, salvo, lo ripeto, a migliorare in seguito l'opera dell'oggi.

Ma non manteniamo lo *statu quo*, che sarebbe regresso perchè guasterebbe i benefici effetti della grande opera dell'unificazione penale.

Ed ora nulla più aggiungo in quanto all'unificazione delle Cassazioni in materia penale.

Solo devo spiegare la mia opinione sulla seconda parte del progetto che consiste nell'articolo 8, relativo all'avocazione alla Cassazione di Roma di tutti i giudizi civili a sezioni riunite.

Vedo in questa una disposizione non esente da possibili critiche e suscettiva di qualche miglioramento.

Ma non posso nemmeno ravvisarla meritevole di condanna.

Essa mi sembra un naturale corollario della soppressione delle *sezioni penali* in quattro sedi.

Soppresse queste, ridotte conseguentemente le sezioni regionali a non avere normalmente quindici consiglieri disponibili nel tempo stesso, non saprei trovare altra via da seguire sino a che non si addivenga ad una radicale riforma dell'istituto della suprema magistratura civile, tranne la generalizzazione del disposto dell'articolo 285

del vigente decreto legislativo sull'ordinamento giudiziario.

Vi dirò poi perchè preferisca a quest'ultima la soluzione adottata dal disegno di legge. Prima devo dichiararvi che preliminarmente mi proposi di vedere, se il voto di questo articolo potesse per avventura pregiudicare in qualche modo la soluzione del problema relativo all'ordinamento della suprema magistratura civile.

Sentiva il dovere di propormi codesta domanda perchè, sebbene appartenga ad una regione dove l'istituto della Cassazione ha da molti anni il massimo culto, ad una regione che nel 1847 ne salutò con entusiasmo l'istituzione come una delle prime e più desiderate riforme concesse dal Re Carlo Alberto ancora a quel tempo per pochi mesi principe assoluto, oggi ho la mia fede al riguardo assai intiepidita ed anzi scossa; e mi accorgo davvero di non potermi più schierare fra i partigiani di un sistema di suprema magistratura civile, quale attualmente vige in Italia.

Io non sono favorevole ad una terza istanza, quale era costituita nel Lombardo-Veneto, perchè ravviso indispensabile che nel giudizio di appello vi sia piena libertà nelle parti di completare quella difesa e discussione che spesso, senza loro colpa, furono imperfette in primo grado. Ma ho cessato altresì di parteggiare per un sistema, che all'eccessivo culto della scienza e all'esagerato desiderio della costante uniformità nell'applicazione delle leggi civili, viene a sacrificare ciò che deve stare soprattutto a cuore del legislatore, cioè l'interesse dei contendenti a veder definite le liti con sollecitudine, con la massima semplicità di forme e col minor dispendio possibile.

Il sistema dell'odierna Cassazione contraddice troppo a questo concetto. Per udire l'ultima parola della giustizia civile oggidì occorrono ben sei sentenze, una di primo grado, due di Cassazione e tre di magistrato d'appello.

Ma nemmeno si finisce sempre con la sesta sentenza.

Il giudice di rinvio deve applicare il punto di diritto deciso dalle sezioni riunite; ma nulla esclude che egli trovi diverse ragioni, altri mezzi per motivare un dispositivo conforme a quello della prima sentenza denunciata: ed in tal caso può sorgere un *ite e venite* di giudizi di appello e di cassazione a sezione semplice ed a sezioni riunite.

Nè ciò basta. Il presente sistema di Cassazione sotto l'aspetto della celerità dei giudizi è più imperfetto di quello che vigeva sotto l'impero del Codice del 20 novembre 1859. Allora in sede di

rinvio non poteva più aver luogo una nuova istruttoria: si presentavano al giudice di rinvio gli atti tali e quali eransi distribuiti al magistrato autore della sentenza cassata; appena erano ammesse le nuove arringhe in omaggio all'oralità dei giudizi.

La nuova legge abolì questa limitazione; e perciò in sede di rinvio sia nelle cause formali sia nelle sommarie, si presentano magari cento produzioni nuove che possono cambiare non già le questioni della causa, ma la condizione delle parti riguardo alla soluzione di tali questioni, — onde il diritto e la necessità spesso di varii successivi rinvii a favore dell'una o dell'altra parte, con nuova perdita di tempo.

Vi ha di più ancora. Lo sconcio maggiore deriva dall'essersi aperto l'adito in Cassazione a qualunque sentenza anche solo interlocutoria o incidentale.

Ecco che può avvenire.

La prima interlocutoria da un litigante ben fornito di mezzi può essere portata sino alle sezioni riunite e quindi sino alla sesta sentenza. L'altra parte o deve lasciare che la lite sosti o affrontare il pericolo di vedere annullato ogni atto posteriore al primo ricorso in Cassazione, ove in definitiva il medesimo venisse accolto. — Ed intanto guai per chi ha poco da spendere e per le piccole cause. Mi rammento un caso che appresi nella mia pratica forense, che lasciò traccia negli annali della nostra giurisprudenza e che nella mia mente lasciò un ricordo incancellabile.

Era sorta a Torino una causa riguardo alla rivendicazione di certi beni. Si aveva interesse da una parte a tentare di opporre la prescrizione trentennaria. Ed ecco che essa incominciò dall'opporre la nullità della citazione per mancanza del termine legale.

Allora vigeva un Codice di procedura che stabiliva il termine fisso di giorni otto da aumentarsi di un giorno per ogni tre miriametri di distanza fra il luogo della residenza del citando e quello dove sedeva il magistrato adito.

L'usciera aveva citato il convenuto, che avrebbe su tali basi avuto diritto al termine di dieci giorni, assegnandogli quello di *otto giorni franchi*.

Si discute sulla portata della parola *franchi*: vuole essa dire *due giorni da aggiungersi agli otto*?

Il Tribunale dice valida la citazione: la Corte di appello la invalida; la Cassazione annulla questa seconda sentenza; la Corte di rinvio ripete la pronuncia cassata; le sezioni riunite annullano questa quarta sentenza; e finalmente una sesta sentenza dichiara allora valida la citazione.

Si ritorna al Tribunale. Il convenuto invece di deliberare eccepisce allora l'incompetenza. Stesso gioco di varie sentenze per farla respingere. E al punto di entrare finalmente in merito ecco affacciarsi una terza questione preliminare in vari gradi che induce l'attore ad abbandonare per disperazione la lite.

Eccovi un esempio doloroso degli inconvenienti pratici del sistema, che per provvedere troppo alla difesa della legge, sacrifica gli interessi di chi abbisogna della tutela della giustizia del suo paese.

Un sistema che consente di eternare le liti, non risponde più nè allo spirito democratico delle moderne istituzioni, nè ai bisogni ed alle tendenze dell'epoca nostra, nella quale tutto è vita, celerità e movimento, e non si possono più concepire le cause secolari dei tempi passati, che si tramandavano come parte di patrimonio di generazione in generazione.

Del resto non vi dissimulo che quell'unità di giurisprudenza che parmi necessaria nel campo penale, non la ravviso egualmente indispensabile nel campo civile.

E ciò credo non solo per la diversa indole ed importanza degli interessi che si svolgono nei due campi, ma anche per la diversa misura dei poteri assegnati dalla legge ai due giudici.

Il giudice penale ha una norma invariabilmente e rigorosamente prestabilita. Sempre quando non esista il testo espresso dalla legge che preveda il fatto, egli deve dimettere l'imputato dal giudizio.

Il giudice civile invece sempre deve giudicare, sia quando esista la legge che preveda espressamente il caso sottoposto a lui, sia quando essa manchi. In tal caso ricerca ed applica le leggi che regolino le materie analoghe; e, mancando anche queste, interroga la ragione e la scienza e risolve il caso secondo i principî generali di diritto.

Ed inoltre nello stesso Codice civile trova il richiamo agli usi che a seconda dei casi deve applicare in aggiunta alla legge o a vece della legge, e più ancora lo trova nella legge commerciale, che pone al disopra della legge civile prima l'uso locale e poi l'uso generale.

Ecco perchè comprendo la tollerabilità di una anche contemporanea difformità di giurisprudenza civile.

Ecco perchè più che ad ogni altro sarei propenso a quello fra i sistemi eclettici al quale più facilmente potrebbero adattarsi le supreme istituzioni giudiziarie civili che ci reggono.

Perchè non potrebbero avocarsi ad uno stesso supremo tribunale, che ben potrebbe essere la

stessa Cassazione di Roma quelle altre poche grandi questioni civili che toccano pure ad alti interessi, ai diritti inalienabili del cittadino, ad esempio, le questioni di cittadinanza e di stato civile?

Perchè al contrario per tutte le altre questioni non potrebbe semplicemente sopprimersi il giudizio a sezioni riunite ed affidare alle attuali Corti supreme civili di decidere definitivamente, nel caso di legge violata, eziandio in fatto?

Io non vidi e non vedo che l'articolo 8 comprometta nessuna delle da me vagheggiate riforme. Nella convinzione che anche tali riforme dovranno essere presto studiate, e potranno essere attuate in epoca non lontana, ravviso anch'io come l'onorevole Massabò nell'articolo 8 più che altro un provvedimento transitorio, da accettarsi finchè durerà l'attuale sistema della Cassazione civile.

Si oppose che tale temperamento valga a creare una condizione inferiore alle Corti non residenti in Roma, le quali di fatto cesserebbero di essere supreme eziandio nel campo civile; epperò anche nel Senato illustri oratori invocarono l'applicazione a tutte le Cassazioni regionali dell'articolo 285 del vigente ordinamento giudiziario.

L'argomento della offesa supremazia venne già eloquentemente combattuto sia nell'altra Camera sia dall'onorevole Massabò, che pure ribattè le obiezioni dedotte da una supposta maggiore resistenza che i magistrati di rinvio avrebbero potuto opporre all'accettazione delle massime della Corte regionale, sapendo che a Roma avrebbero avuto luogo i giudizi a sezioni riunite.

Contro simili censure pare anche a me che protesti quello stesso alto concetto che abbiamo e dobbiamo avere della nostra magistratura, che, libera e indipendente, sempre fece e saprà fare il suo dovere nella cerchia delle proprie attribuzioni, ispirandosi unicamente alle leggi ed alla coscienza.

La Corte regionale sarà ancora egualmente suprema per le sentenze di rigetto.

In quanto alle sentenze di annullamento non può dimenticarsi che il giudice di rinvio, al quale la causa è perfettamente nuova, offre la massima garanzia d'imparzialità di un secondo giudizio, ispirato da convinzioni eguali o diverse, ma giammai da spirito di resistenza!

Quanto più perfette e studiate saranno le sentenze di annullamento, altrettanto saranno più rare le contrarie decisioni in sede di rinvio sullo stesso punto di diritto.

Il giudizio a sezioni riunite a Roma, se sarà conforme, accrescerà l'importanza del pronun-

ciato della Corte locale; se sarà diverso dimostrerà unicamente che, come conseguenza della più ampia discussione e della diversa composizione numerica del collegio giudicante, nel concorso di altri 15 magistrati, si stabilì una maggioranza diversa da quella che erasi dapprima manifestata in un collegio di soli sette nella Corte regionale.

Dove trovare l'offesa al prestigio della Corte regionale, specialmente quando si ritenga che a indurre una sentenza di rigetto (in cui generalmente non si riconosce autorità dottrinale pari a quella di annullamento) basta una semplice dubbiozza che forse in seno alla stessa Corte locale già erasi manifestata negli animi della minoranza?

Dove trovare un'offesa al prestigio, se la competenza dei giudizi a sezioni riunite verrà delegata a quella stessa Corte alla quale per legge già si trovano delegate le speciali, esclusive, importantissime attribuzioni determinate dalle leggi del 1875 e 1877?

Dopo la nuova legge io solo attendo dalle Corti supreme regionali e dalle Corti di rinvio una sempre più crescente gara di scienza e dottrina, dalla quale anzichè danno, riceveranno lustro e vantaggio la giurisprudenza e l'amministrazione della giustizia in ogni regione.

In quanto poi al sistema dell'articolo 285 comprendo che lo si sia adottato per le due Corti minori in un'epoca di pieni poteri, ma in un giudizio a sezioni riunite così ridotto vedo qualche cosa di anti-giuridico a cui la mia coscienza non può acquetarsi.

Non posso concepire che la revisione di una sentenza di 7 consiglieri di Cassazione venga fatta in ultimissimo grado dagli stessi 7 consiglieri coll'aggiunta di soli altri 4, con la facoltà inoltre nel presidente di chiamare all'uopo a integrare tal numero coloro che appartengono alla magistratura locale immediatamente inferiore.

Se la sentenza a sezione semplice raccolse 6 o 7 voti concordi, sarà serio e ragionevole lo sperare che l'intervento di 4 basti a cambiarne la pronuncia? Sarebbe ciò sperabile soprattutto quando a comporre il numero dei giudici aggiunti concorressero semplici consiglieri di appello?

In tutto ciò non appare una contraddizione con le altre disposizioni delle nostre leggi che vietano di pronunciare al giudice che già manifestò una volta il suo voto?

Non havvi pure contraddizione con lo stesso concetto del giudizio a sezioni riunite nel quale le nostre leggi oltre alla lotta di numero resa

possibile dal richiedersi *non meno di 15 consiglieri* vollero pur vedere una lotta di ragionamenti, di dottrina, di sapienza; lotta quest'ultima non guari possibile con l'intervento di giudici di grado inferiore?

Quale valore, quanta autorità avrebbe una siffatta sentenza?

Quale autorità, invece, non verrebbe ad ottenere una sentenza resa a sezioni riunite, nel modo apparente dal disegno ministeriale?

Nel primo caso se la pronuncia sarà conforme a quella della sezione semplice si dirà: "erano sette a votare la prima sentenza; furono essi che formarono la nuova maggioranza in un collegio di soli 11; il nuovo giudicato a sezioni riunite è dovuto agli identici voti di quello a sezione semplice."

Sarà diversa la pronuncia? — ed allora si potrà attribuire lo spostamento della prima maggioranza all'intervento di nuovi membri estranei alla stessa Corte di cassazione, e si potrà in certi casi vedere realmente cambiata la massima della Cassazione per i voti di uno o due consiglieri appartenenti a collegi inferiori.

Invece secondo il sistema dell'articolo 8 la sentenza a sezioni riunite conforme a quella della sezione semplice regionale apparirà coll'autorità di un doppio distinto suffragio, del collegio regionale locale, e poscia dei 15 consiglieri giudicanti *ex-novo* a Roma; e ben sorgerà quindi naturale il pensiero che debba davvero essere giusta la soluzione adottata.

Non dissimulo tuttavia alcuni scrupoli che fece sorgere nell'animo mio questo disegno di legge.

Non intendo di fare proposte; solo prego il guardasigilli e la Commissione a meditare un istante sulle modeste idee che manifestò.

Se l'eguaglianza deve regnare sovrana nei giudizi, perchè non si potrebbe, per garantirne l'osservanza anche in questi giudizi *a sezioni riunite*, stabilire con un emendamento aggiuntivo, che eziandio quando si tratta di giudizi a sezioni riunite per cause decise dalle sezioni di Roma, dovessero i medesimi aver luogo senza l'intervento dei giudici che pronunciarono in sezione semplice?

Così facendo voi avrete risposto all'obiezione, pure già mossa in Senato, che si venga ad introdurre un diverso sistema di giudizio per le sezioni riunite, secondochè si tratti di sentenze delle quattro sezioni regionali, o di quelle della Cassazione romana.

Tale è la mia prima idea. Vengo alla seconda.

S'introdusse, durante la discussione nella Camera vitalizia, un emendamento al primitivo testo, in forza del quale nel giudizio a sezioni riunite si deferiva alla Cassazione di Roma anche la cognizione dei mezzi che sarebbero stati di competenza della sezione semplice.

Con tale emendamento vi proponeste, onorevole Zanardelli, di provvedere alla economia dei giudizi e ve ne lodo.

Ma avvisate ad un inconveniente. Quando in un ricorso si sollevano mezzi di competenza delle sezioni riunite, ed altri mezzi di competenza delle sezioni semplici, possono verificarsi due ipotesi. La prima è che i mezzi relativi alle sezioni riunite sussistano, e allora voi avete perfettamente ragione e nulla obietto alla vostra proposta.

Ma vi è pure l'ipotesi non meno frequente che il mezzo relativo alle sezioni riunite non sussista.

Meditate la disposizione per quest'ultimo caso, è ponderate le conseguenze alle quali il testo, quale venne in definitiva da voi redatto, potrebbe condurre qualche litigante onesto e di buona fede.

Non vi sembra che coll'articolo come sta scritto ogni litigante avrebbe il mezzo facile di distrarre una causa di cassazione semplice dai suoi giudici naturali?

Chi non volesse far giudicare un ricorso contro una sentenza di rinvio per mezzi nuovi a Palermo, Torino, Firenze o Napoli, solo dovrebbe addurre un simulacro di mezzo di competenza delle sezioni riunite. Sarebbe certo che la Cassazione di Roma, a sezioni riunite, rigetterebbe questo mezzo del tutto insussistente, ma riterrebbe la causa e giudicherebbe a sezione semplice sugli altri mezzi di cassazione.

Se per impedire che la formola dell'articolo 8 possa prestarsi a ledere i diritti della eguaglianza ed a favorire le sorprese, occorre ritoccare il testo dell'articolo da voi proposto, vi raccomando di farlo nell'interesse ed a salvaguardia degli stessi principii ai quali s'informa il vostro disegno di legge.

Ed ora devo rivolgere un'ultima parola all'onorevole Cuccia. Da lui che vive nella bella e generosa Sicilia udii deplorare con tinta vivacissima la triste e disagiata condizione che la riforma testè proposta avrebbe fatta ai poveri valligiani del Piemonte obbligati a fare un lungo viaggio per venire a cercare e implorare la giustizia della Corte Suprema di Roma e l'opera dei difensori!

Potrei circa questi supposti disagi limitarmi a ricordargli — che nei giudizi di Cassazione, nei quali è solo questione di *diritto* e di *fatto*, non

occorre colloquio fra difeso ed avvocato — e che perciò il ricorrente in sede penale, quando è a piede libero, ed i suoi congiunti non dovranno recarsi a Roma come non devono recarsi oggidì a Torino, Firenze e Napoli dalle singole località dei rispettivi distretti di Cassazione.

Potrei anche rammentargli che la Cassazione subalpina, che pur impera su circa nove milioni di abitanti, non ha in media che poco più della metà degli affari criminali della sola Sicilia (301 sentenze contro 597 nel quinquennio 1881-85). Ma rappresentante di questi stessi alpigiani, nato e vissuto sempre presso di essi, solo dirò all'onorevole collega; che nelle nostre popolazioni alpestri vi sono due sentimenti che stanno al disopra di tutto, e così anche di un possibile disagio: il sentimento dell'eguaglianza nella giustizia e quello della grandezza, unità e progresso della patria; e che, se c'è qualche cosa alla quale mai sottoscriverebbero sarebbe appunto la continuazione e riconsacrazione di un sistema per il quale per il medesimo fatto al valligiano delle Alpi si potrebbero infliggere dieci anni di relegazione e appena sei mesi di carcere a quello dell'Appennino centrale e meridionale.

E qui finisco con una doppia preghiera. A voi onorevole guardasigilli rammento che il vostro disegno di legge ha da essere considerato semplicemente quale un nuovo passo in quel graduale sistema di riforme che venne da voi così splendidamente iniziato.

Che la tappa fra questo ed un successivo passo sia breve.

A voi più che ad ogni altro è dato di fare che tale essa sia.

Intanto a questa unica Corte di cassazione penale che sorge nella nuova Roma, date una forte e salda organizzazione, che risponda ai vostri grandi ideali ed alle nostre speranze. Sia questa una Cassazione non regionale, non romana, ma davvero in tutto e per tutto italiana, composta in guisa che vi si veda degnamente rappresentata ogni regione d'Italia.

Non dimenticate pure la raccomandazione che già venne a voi fatta da autorevoli senatori, di assicurare la massima stabilità alla composizione di questo supremo collegio giudiziario, destinato a procurare all'Italia la vagheggiata eguaglianza nell'interpretazione della legge penale.

Io son certo, onorevole Zanardelli, che voi studierete, con eguale zelo ed amore sia questo sia ogni altro argomento che interessi l'ulteriore perfezionamento delle nostre leggi ed istituzioni giudiziarie e che tutti li studierete ispirandovi

sempre a quello spirito di vera giustizia e libertà che informò tutte le riforme sinora da voi presentate e difese con una così meravigliosa costanza ed energia.

L'onorevole Cuccia ha finito molto a proposito ricordando il motto dell'illustre fondatore del club alpino, *Excelsior*.

Questa parola raccogliamola e ripetiamola, onorevoli colleghi, perchè risponde ad un proposito che sta scritto in tutti i nostri cuori.

Pensiamo, ripetendola, che forse una cosa sola occorre perchè l'Italia anche in fatto di riforme giudiziarie possa raggiungere presto quei maggiori perfezionamenti a cui tuttora aspira.

Basterà che noi tutti delle varie regioni dimentichiamo per un momento, venendo qui a discutere tali riforme, le care reminiscenze del suolo che ci vide a nascere per ricordarci solo più che siamo italiani, e per ispirarci unicamente a quel sentimento (che è egualmente immenso in ciascuno di noi e che dee vincere ogni altro) al santissimo affetto per l'Italia nostra! (*Bene! — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

Massabò. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ha facoltà di parlare: indichi il fatto personale.

Massabò. L'onorevole Cuccia, avrebbe creduto di cogliermi in fallo mettendo in disaccordo quello che io dissi già a proposito della riforma per la soppressione dei tribunali di commercio con quello che ho sostenuto oggi intorno alla Cassazione unica. Io credo che l'onorevole Cuccia abbia dimenticata la tesi che sostenni circa la soppressione dei tribunali di commercio. Io sono perfettamente logico e coerente a me stesso. Là sostenni la tesi " riforma e non soppressione " sostenni la tesi della riforma graduale, progressiva, la medesima tesi che sostenni qui oggi. Là io non parlai e non feci allusione di sorta a verun tribunale di commercio e molto meno ad interessi locali, parlai della istituzione in genere di cui volevansi misconoscere i servizi prestati e le storiche benemerienze nell'interesse della giustizia.

Questo ho voluto ricordare per dire che quello che ho sostenuto oggi, cioè che io sono fautore del sistema delle riforme progressive e parziali, si accorda perfettamente con quello che sostenni allora quando si trattava di una riforma radicale, che non ho approvato e non approvo tuttora appellandomi al tempo, che comincia in parte a darmi ragione.

Presidente. Invito l'onorevole Di Blasio Vincenzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Di Blasio Vincenzo. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Aggregazione del comune di Molocchio in provincia di Reggio Calabria al mandamento di Radicena.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta termina alle ore 6,20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazione del deputato Mocenni al ministro dei lavori pubblici.

2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla emigrazione. (85)

4. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

5. Esenzione dei dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

6. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

7. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

8. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave o torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

10. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

11. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

12. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

13. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

14. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

15. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

16. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

17. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del regio esercito. (166)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.